

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 marzo 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 dicembre 2013, n. 39.

**Modifiche del regolamento sulla costruzione e
l'esercizio di impianti a fune in servizio pubbli-
co.** (14R00103) Pag. 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2014, n. 1.

**Disposizioni in ordine al contenimento e razio-
nalizzazione della spesa regionale per locazioni
passive.** (14R00102) Pag. 2

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 8 gennaio 2014, n. 2/R.

**Regolamento regionale di attuazione ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale
1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di in-
quinamento acustico).** (14R00104) Pag. 3

REGIONE LAZIO

LEGGE STATUTARIA 14 ottobre 2013, n. 1.

**Modifiche alla legge statutaria 11 novembre
2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione La-
zio).** (14R00095) Pag. 10

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2013, n. 7.

**Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2012,
n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del ci-
nema e dell'audiovisivo) e successive modifi-
che.** (14R00087) Pag. 10

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2013, n. 8.

**Disposizioni di semplificazione relative alle
strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali
6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazio-
ne del sistema turistico laziale e 6 agosto 1999,
n. 14 concernente l'organizzazione delle funzioni
a livello regionale e locale per la realizzazione del
decentramento amministrativo.** (14R00088) ... Pag. 14

REGOLAMENTO 9 settembre 2013, n. 15.

**Modifiche del regolamento 16 giugno 2011,
n. 5 (Regolamento di organizzazione dell'Agen-
zia regionale del Turismo).** (14R00098) Pag. 18



REGOLAMENTO 30 settembre 2013, n. 16.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. (14R00099) *Pag.* 19

REGOLAMENTO 3 dicembre 2013, n. 17.

Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura. (14R00100) *Pag.* 20


REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 55.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013). (14R00074) *Pag.* 23

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 56.

Razionalizzazione delle spese per il personale. (14R00075) *Pag.* 33



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 dicembre 2013, n. 39.

**Modifiche del regolamento sulla costruzione e l'esercizio
di impianti a fune in servizio pubblico.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 24 dicembre 2013)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 2 dicembre 2013 n. 1851;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, è così sostituito:

«Art. 1 (*Ambito di applicazione*). — 1. Il presente regolamento disciplina la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, in esecuzione della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, di seguito denominata legge.»

2. L'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, è così sostituito:

«Art. 2 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "Ufficio": l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari;

b) "tecnico responsabile": il tecnico o la tecnica responsabile, preposto o preposta agli impianti a fune ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge;

c) "piccolo comprensorio sciistico": un comprensorio sciistico con una portata complessiva di norma non superiore a 5.500 persone l'ora; ai fini del calcolo della portata complessiva non si considerano gli impianti di arroccamento senza una propria pista da sci.»

3. Dopo l'art. 25 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, sono inseriti i seguenti articoli 25/bis e 25/ter:

«Art. 25/bis (*Contratti di servizio*). — 1. Il presente articolo definisce, ai sensi dell'art. 15/bis della legge, i requisiti minimi per la conclusione di contratti di servizio tra i comuni e i titolari di concessioni di impianti di risalita di paese e impianti a fune di piccoli comprensori sciistici.

2. Con la sottoscrizione del contratto di servizio il titolare della concessione si impegna a garantire:

a) la prestazione del servizio almeno nel periodo compreso fra l'inizio delle festività natalizie e la conclusione delle vacanze scolastiche di Carnevale, purché le condizioni nevose e meteorologiche consentano l'esercizio in sicurezza;

b) i seguenti orari minimi di apertura, purché il mantimento nevoso e le condizioni meteorologiche consentano l'esercizio in sicurezza: almeno sei ore al giorno durante le domeniche e i giorni festivi e, mediamente, almeno quattro pomeriggi feriali alla settimana della durata minima di tre ore;

c) tariffe agevolate sui biglietti giornalieri e stagionali per bambini, giovani, famiglie e anziani; il prezzo del biglietto giornaliero per adulti deve essere di almeno il 20 per cento inferiore a quello applicato dal consorzio tariffario di appartenenza o, in mancanza, dal comprensorio sciistico più vicino non rientrante nella categoria dei piccoli comprensori sciistici.

3. Il contratto di servizio può riguardare anche solo singoli impianti di piccoli comprensori sciistici.

4. Con la sottoscrizione del contratto di servizio il comune si impegna a corrispondere un indennizzo adeguato, che viene determinato anche tenuto conto dell'eventuale impegno assunto dal titolare della concessione a:

a) predisporre e mettere a disposizione ulteriori infrastrutture per gli sport invernali;

b) garantire lo sgombero e la messa a disposizione di parcheggi;

c) garantire l'accessibilità agli impianti mediante itinerari sciistici e servizi navetta.

Art. 25/ter (*Elenco degli impianti di risalita di paese e degli impianti a fune dei piccoli comprensori sciistici*). —

1. Ai sensi dell'art. 15/bis della legge, nell'allegato G del presente regolamento è riportato l'elenco degli impianti di risalita di paese e degli impianti a fune dei piccoli comprensori sciistici.

2. Se un piccolo comprensorio sciistico di cui all'allegato G viene collegato mediante impianto a fune con un altro comprensorio sciistico con superamento della portata complessiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), esso rimane inserito nell'elenco per un periodo transitorio di tre stagioni invernali.

3. L'elenco di cui all'allegato G è modificato con delibera della Giunta provinciale.»

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 dicembre 2013

Il vice Presidente della Provincia: THEINER

(*Omissis*).

14R00103



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2014, n. 1.

Disposizioni in ordine al contenimento e razionalizzazione della spesa regionale per locazioni passive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Parte prime) n. 28 del 30 gennaio 2014)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Con la presente legge, ai fini del contenimento della spesa pubblica ed in conformità alle disposizioni di principio contenute nell'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Regione Emilia-Romagna detta disposizioni per i contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale stipulati dall'amministrazione regionale.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale stipulati dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN), dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), dall'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici (INTERCENT-ER), dall'Agenzia regionale di Protezione civile.

3. L'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) applica le disposizioni della presente legge con le proprie strutture e nell'ambito della propria autonomia organizzativa.

Art. 2.

Riduzione dei costi per locazioni passive

1. Nei contratti di locazione passiva di cui all'art. 1, i canoni di locazione sono ridotti della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2015. Per i contratti scaduti o rinnovati anteriormente a tale data, ma successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la riduzione di cui al periodo precedente si applica con decorrenza dalla data di scadenza o rinnovo contrattuale.

2. In coerenza con le disposizioni di principio richiamate all'art. 1, la riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso, ai sensi dell'art. 1339 del Codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore.

3. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza delle seguenti condizioni:

a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;


b) permanenza per l'amministrazione regionale delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi nei piani di razionalizzazione di cui all'art. 3 della presente legge.

4. In mancanza delle condizioni di cui al comma 3, i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dall'amministrazione regionale nei tempi e nei modi ivi pattuiti. L'amministrazione regionale individua in tempo utile soluzioni allocative alternative ed economicamente più vantaggiose nel rispetto delle predette condizioni.

5. È comunque fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, commi 388 e 389 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)).

6. Per gli immobili per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza, come previsto al comma 2, la Regione ricerca soluzioni allocative alternative e complessivamente meno onerose per l'amministrazione regionale. Nelle more l'amministrazione dà continuità ai contratti in essere, previa autorizzazione della Giunta regionale alla prosecuzione nell'utilizzo dell'immobile dopo la scadenza.

7. Per i contratti di locazione passiva aventi per oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura dell'amministrazione regionale, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone valutato congruo dal servizio regionale competente in materia di demanio e patrimonio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi nell'ambito dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 3.



Art. 3.

Piani di razionalizzazione

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la direzione generale competente in materia di demanio e patrimonio predispone il piano di razionalizzazione degli spazi ad uso uffici regionali senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, tenuto conto degli standard di riferimento previsti per le amministrazioni dello Stato. Il piano è approvato dalla Giunta regionale ed è aggiornato con cadenza triennale.

2. Nella predisposizione dei piani di razionalizzazione si dovrà tenere conto, altresì, delle componenti costruttive degli edifici al fine di garantire un idoneo sfruttamento degli spazi stessi, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie nonché delle norme in materia di edilizia, di sicurezza, di barriere architettoniche e sismiche.

Art. 4.

Disposizioni finali e transitorie

1. Alla data del 1° gennaio 2015 sono fatti salvi, senza ulteriori decurtazioni, i contratti di locazione passiva rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2013 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, i cui canoni abbiano già subito la riduzione della misura del 15 per cento in coerenza con l'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito dalla legge n. 135 del 2012.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 gennaio 2014

ERRANI

(*Omissis*).

14R00102

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2014, n. 2/R.

Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 10 gennaio 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Capo I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1.


Oggetto

1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), il presente regolamento disciplina:

a) i criteri tecnici ai quali i comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani comunali di classificazione acustica, disciplinati dall'art. 4 della legge regionale n. 89/1998, e del relativo quadro conoscitivo;

b) i criteri, le condizioni ed i limiti per l'individuazione, nell'ambito dei piani comunali di cui alla lettera a), delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto, nonché delle zone silenziose di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale);

c) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora dette attività comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);



d) le condizioni ed i criteri in base ai quali i comuni di rilevante interesse paesaggistico ambientale o turistico possono individuare, nell'ambito della classificazione acustica prevista dall'art. 4 della legge regionale n. 89/1998, valori inferiori a quelli determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

e) i criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'art. 8 della legge regionale n. 89/1998;

f) i criteri per l'identificazione delle priorità temporali negli interventi di bonifica acustica del territorio;

g) specifiche istruzioni tecniche per il coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale;

h) fermo restando l'obbligo di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 447/1995, le modalità di controllo del rispetto della normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico per il conseguimento dei titoli abilitativi relativi all'esercizio di attività produttive, alla realizzazione e all'esercizio di impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative nonché a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) aree di qualità: le aree di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico in cui i comuni possono individuare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 447/1995 limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli individuati dalla normativa nazionale;

b) discontinuità morfologiche: elementi naturali o artificiali in grado di produrre un abbattimento acustico;

c) fasce di influenza acustica: porzioni di territorio nell'intorno di una infrastruttura di grande comunicazione il cui clima acustico è influenzato dalla rumorosità dell'infrastruttura;

d) infrastrutture di grande comunicazione (IGC) infrastrutture di trasporto quali strade, ferrovie, aeroporti e porti a impatto acustico rilevante sul territorio;

e) ricettori sensibili: scuole, ospedali, case di cura e di riposo e altre strutture di tipo sanitario;

f) zone di interposizione porzioni di territorio che vengono classificate al fine di garantire il rispetto del divieto di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 89/1998.

Capo II

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Art. 3.

Contenuti ed elaborati del piano comunale di classificazione acustica

1. Il piano comunale di classificazione acustica contiene la classificazione acustica del territorio che, nel rispetto delle indicazioni di cui all'Allegato 1 del presente regolamento, individua zone di dettaglio acusticamente omogenee all'interno del territorio comunale e assegna le classi di destinazione d'uso del territorio con i relativi valori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997.

2. Gli elaborati del piano comunale di classificazione acustica sono:

a) la cartografia del territorio comunale, in cui è riportata la suddivisione nelle diverse classi acustiche;

b) la relazione tecnica di accompagnamento.

3. Nella cartografia di cui al comma 2, lettera *a)*, è utilizzata la scala 1:10.000 e, ove occorra maggiore dettaglio, la scala 1:5.000 o 1:2.000. Le classi acustiche sono rappresentate utilizzando le specifiche tecniche riportate nell'Allegato 1.

4. La relazione di cui al comma 2, lettera *b)*, illustra il metodo utilizzato per la classificazione del territorio e motiva le scelte effettuate, indicando in particolare:

a) i casi di cui all'art. 4, comma 3;

b) le zone di cui all'art. 4, comma 5, lettere *c)*, *d)* e *g)*;

c) i casi in cui è necessario approvare i piani di risanamento acustico, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 89/1998, nonché i casi in cui si intende procedere all'approvazione dei piani di miglioramento acustico di cui all'art. 9 della medesima legge;

d) le aree di qualità, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del presente regolamento e le zone silenziose, di cui all'art. 2, comma 1, lettere *aa)* e *bb)* del decreto legislativo n. 194/2005;

e) i ricettori sensibili esistenti sul territorio, di cui è riportata l'eventuale denominazione, l'ubicazione, la destinazione d'uso e la classe acustica dell'edificio e delle eventuali pertinenze, ed è illustrata l'esistenza di eventuali criticità acustiche nonché gli interventi di risanamento eventualmente necessari.

Art. 4.

Criteri generali per la classificazione acustica del territorio

1. La classificazione acustica del territorio tiene conto delle attuali destinazioni d'uso del territorio nonché di quelle possibili sulla base delle previsioni contenute



negli strumenti urbanistici in vigore. Essa è effettuata nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, fatto salvo quanto previsto all'art. 10.

2. Ai fini del rispetto del divieto di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 89/1998, non è ammesso il contatto, o comunque una distanza inferiore a 100 metri, tra classi non contigue, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. È ammesso il contatto diretto, o comunque una distanza inferiore a 100 metri, tra classi non contigue, qualora:

a) le caratteristiche morfologiche del terreno assicurino l'abbattimento della differenza di livello assoluto di rumore entro 5 dB(A);

b) sia necessario tutelare preesistenti destinazioni d'uso e venga conseguentemente adottato il piano comunale di risanamento acustico, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 89/1998.

4. Nella relazione di accompagnamento al piano comunale di classificazione acustica sono evidenziati e motivati i casi di cui al comma 3.

5. Ai fini della redazione del piano comunale di classificazione acustica, il comune predispone uno schema di zonizzazione e lo sottopone alla verifica ed ottimizzazione di cui all'art. 10, nel rispetto delle seguenti fasi, dettagliatamente descritte nella relazione di accompagnamento

a) analisi degli strumenti urbanistici, e relative varianti, approvati o in corso di approvazione;

b) verifica della corrispondenza tra destinazione urbanistica e destinazioni d'uso effettive del territorio;

c) individuazione dei siti, impianti o servizi a grande impatto acustico, quali le zone industriali e gli impianti per la produzione di energia, nonché dei ricettori sensibili, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), e dei parchi;

d) individuazione delle strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, aree portuali e aeroportuali e delle relative fasce di influenza acustica;

e) individuazione delle classi I, V e VI;

f) individuazione delle classi intermedie II, III e IV;

g) individuazione delle zone di interposizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera f);

h) aggregazione delle aree omogenee, verificate ottimizzazione dello schema di zonizzazione acustica ottenuto;

i) verifica dell'esistenza dei casi in cui non è possibile rispettare il divieto di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 89/1998, con conseguente necessità di adottare i piani di risanamento acustico di cui all'art. 8 della medesima legge;

j) predisposizione della classificazione acustica del territorio definitiva.

6. A seguito della verifica ed ottimizzazione dello schema di zonizzazione di cui all'art. 10, il piano è adottato previa acquisizione del parere di ARPAT e delle aziende

sanitarie locali territorialmente competenti, fermo restando quanto previsto all'art. 5, comma 9, della legge regionale n. 89/1998.

Art. 5.

Individuazione delle zone di classe I


1. Secondo quanto previsto dall'allegato 1 del presente regolamento, la classificazione delle aree in classe I è effettuata anche attraverso specifici rilievi fonometrici che ne supportino la sostenibilità, nel rispetto delle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 4, 5 e 6

2. Qualora non sia possibile classificare in classe I le aree ospedaliere e scolastiche, comprendenti l'edificio, i parchi e i giardini di pertinenza, in considerazione del rumore dalle stesse indotto o della loro localizzazione all'interno dei centri abitati, si applicano gli indirizzi di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i parchi e i giardini di pertinenza degli edifici scolastici ed ospedalieri, specialmente se destinati anch'essi alla funzione terapeutica o educativa, sono classificati in classe più restrittiva a quella dell'immobile di appartenenza qualora sia garantito il necessario abbattimento del rumore, anche attraverso l'adozione di appositi piani di risanamento.

4. Le aree di particolare interesse urbanistico nonché quelle di particolare interesse storico, artistico ed architettonico, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali e i parchi pubblici, sono classificati in classe I qualora la quiete rappresenti un requisito indispensabile per la loro fruizione. In tali aree, i comuni provvedono a limitare e regolamentare le attività consentite.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, sono classificate in classe I, limitatamente alla porzione di territorio di cui si intenda salvaguardare l'uso prettamente naturalistico, le aree di cui al capo II del titolo I della parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), le aree di cui all'elenco ufficiale delle aree protette di cui all'art. 5, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), le aree di cui all'elenco delle aree protette regionali di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), i siti di importanza regionale indicati all'allegato D, e successivi aggiornamenti, della legge regionale 6 aprile 2000 n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49), comprendenti i Siti classificabili di importanza comunitaria (S.I.C.), le Zone di protezione speciale (Z.P.S.), i Siti di interesse nazionale (S.I.N.) e i Siti di interesse regionale (S.I.R.).



6. La classificazione in classe I non comprende quelle porzioni delle aree di cui al comma 5 destinate ad attività ricreative o sportive, a servizi commerciali, a parcheggio e ad attività estrattiva o in cui sono ubicati impianti per la produzione di energia elettrica.

7. Nelle aree di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), individuate all'interno delle aree classificate in classe I:

a) i valori di attenzione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 coincidono con i valori di qualità individuati per la classe I ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto;

b) i comuni possono stabilire valori di qualità inferiori a quelli individuati nella tabella D allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 per la classe I, fino al limite minimo inderogabile di 35 dB(A) sia per il giorno che per la notte, dandone adeguata motivazione nella relazione di accompagnamento al piano di classificazione acustica.

Art. 6.

Individuazione delle zone in classe V e VI

1. La classificazione delle aree nelle classi V e VI è effettuata tenendo conto delle destinazioni industriali e produttive previste negli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 e sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato 1 del presente regolamento

2. Nel caso di aree industriali già esistenti, ai fini della loro classificazione in classe VI, è consentita la sola presenza di unità immobiliari ad uso abitativo connesse con l'attività produttiva quali, in particolare, l'alloggio del custode o del titolare dell'attività.

3. Al fine del rispetto del divieto di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 89/1998, nelle aree adiacenti a quelle classificate in classe VI sono individuate zone di interposizione classificate in classe V per una fascia di ampiezza non inferiore a 100 metri, fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 3.

Art. 7.

Individuazione delle zone in classe II, III e IV

1. La classificazione delle aree nelle classi II, III e IV è effettuata sulla base dei seguenti parametri da valutare su un ambito territoriale equivalente almeno alla sezione di censimento ISTAT:

- a) volume ed eventualmente tipologia del traffico veicolare presente;
- b) presenza di attività commerciali e servizi;
- c) presenza di attività artigianali o di piccole industrie;
- d) presenza di infrastrutture;
- e) densità della popolazione.

2. I parametri di cui al comma 1 sono valutati sulla base delle metodologie e degli indicatori riportati nell'allegato 1 del presente regolamento e secondo le procedure ivi previste.

3. Nella relazione di accompagnamento al piano di classificazione acustica è indicato il metodo seguito per la classificazione, dandone adeguata motivazione.

Art. 8.

Classificazione in presenza di viabilità stradale e ferroviaria

1. La classificazione in presenza di ferrovie e strade di grande comunicazione è effettuata sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato 1 del presente regolamento

2. Secondo quanto previsto nelle Tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447), le strade urbane di quartiere e le strade locali, di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto ri cadono nella classificazione dell'area di appartenenza.

Art. 9.

Classificazione in presenza di aeroporti

1. La classificazione acustica delle aree adiacenti alle zone A, B e C, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), tiene conto della pressione antropica generata dalla presenza dell'infrastruttura, quale il volume di traffico e la presenza di esercizi commerciali, sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato 1 del presente regolamento.

Art. 10.

Verifica e ottimizzazione dello schema di zonizzazione acustica ottenuto

1. Lo schema di zonizzazione ottenuto dall'applicazione dei criteri individuati agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 è sottoposto ad una successiva verifica, anche ai fini della sua ottimizzazione, attraverso l'effettuazione di specifiche indagini fonometriche e l'acquisizione dei dati acustici relativi al territorio, mediante misurazioni effettuate sulle sorgenti di rumore presenti, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. I risultati ottenuti con le verifiche di cui al comma 1 sono sottoposti a confronto con lo schema di zonizzazione al fine di individuare i casi in cui l'assegnazione delle classi acustiche proposte nello schema determinino la necessità di predisporre piani di risanamento acustico aziendali che prevedano la delocalizzazione dell'impianto o comunque interventi economicamente non sostenibili.

3. Nel caso di cui al comma 2, le imprese interessate possono presentare, anche nell'ambito della procedura di



VAS del piano comunale di classificazione acustica e comunque prima della sua adozione, un piano di risanamento acustico aziendale in cui si indicano gli interventi di risanamento alternativi alla delocalizzazione dell'impianto, tendenti a ridurre significativamente i livelli presenti attraverso azioni tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili. Qualora tali azioni non permettano il pieno conseguimento dei limiti previsti dallo schema di zonizzazione il comune tiene conto del piano di risanamento acustico aziendale e valuta la fattibilità di formare un diverso schema di zonizzazione, che tenga conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore. Il comune, qualora accolga le proposte degli interventi contenute nel piano di risanamento acustico aziendale presentato, lo allega al piano di classificazione acustica da adottare, quale parte integrante dello stesso, previa acquisizione del parere di ARPAT.

4. Lo schema di zonizzazione è sottoposto alla procedura di ottimizzazione, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 del presente regolamento, anche quando la classificazione risulti caratterizzata da una suddivisione del territorio troppo elevata oppure da zone di dimensioni troppo vaste.

5. Nella fase di verifica e ottimizzazione sono identificate le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto nonché le zone silenziose, nel rispetto dei criteri previsti, rispettivamente, all'art. 11 e all'art. 12.

Art. 11.

Criteri per l'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto.

1. Nell'ambito del piano comunale di classificazione acustica, i comuni individuano le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile o all'aperto nel rispetto dei seguenti criteri:

a) possono essere individuate aree con caratteristiche tali da garantire, anche in considerazione del rumore indotto dalla movimentazione di persone legata alle manifestazioni, il rispetto dei valori limite di emissione e di quelli assoluti di immissione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 stabiliti per le zone adiacenti in relazione alla loro classe di appartenenza;

b) non possono essere individuate aree in cui sono presenti edifici destinati a civile abitazione;

c) non possono essere individuate aree all'interno delle classi I e II, e comunque in prossimità di ospedali, case di cura e di riposo, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Qualora siano individuate aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto in prossimità di edifici scolastici è vietata la concomitanza delle manifestazioni con l'orario scolastico.

3. I comuni disciplinano l'utilizzazione delle aree di cui al comma 1 e le modalità di rilascio delle relative autorizzazioni, secondo quanto previsto agli articoli 15 e 16.

4. Nel caso in cui non siano localizzabili aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto che garantiscano il rispetto di quanto previsto al comma 1, il comune, dandone adeguata motivazione, individua nell'ambito del piano comunale di classificazione acustica le aree normalmente utilizzate per tali manifestazioni.

5. Nei casi di cui al comma 4, le manifestazioni sono autorizzate nel rispetto di quanto previsto agli articoli 15 e 16.

Art. 12.

Criteri per l'individuazione delle zone silenziose

1. I criteri, le condizioni ed i valori limite per l'individuazione delle zone silenziose, di cui all'art. 2, comma 1, lettere aa) e bb), del decreto legislativo n. 194/2005, sono riportati nell'allegato 2 del presente regolamento.

2. Le zone di cui al comma 1 non possono essere localizzate in aree urbane di comuni o di agglomerati ricadenti in una classe superiore alla III.

3. Al di fuori delle aree urbane di comuni o di agglomerati le zone silenziose individuate ai sensi del comma 1 comprendono le aree di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

4. Il comune, nell'ambito del proprio piano comunale di risanamento acustico, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 89/1998 o nell'ambito del piano d'azione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 194/2005, può prevedere interventi idonei a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

5. L'individuazione delle zone silenziose che ricadono nel territorio di due o più comuni limitrofi è effettuata in accordo fra i comuni interessati.

Capo III

COORDINAMENTO DEI PIANI COMUNALI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CON GLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

Art. 13.

Adeguamento degli strumenti urbanistici

1. Gli strumenti urbanistici sono adeguati alla classificazione acustica del territorio contenuta nel piano comunale di classificazione acustica, tenuto conto degli indirizzi di cui all'allegato 3 del presente regolamento.

Art. 14.

Criteri di verifica della coerenza del piano comunale di classificazione acustica con gli strumenti urbanistici

1. Il piano comunale di classificazione acustica tiene conto delle destinazioni d'uso del territorio che risultano dagli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento della sua adozione o approvazione.



2. La verifica della coerenza del piano comunale di classificazione acustica con gli strumenti urbanistici è effettuata secondo quanto indicato nell'allegato 3 e con riferimento alla disciplina stabilita per gli insediamenti già esistenti e per le trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.

Capo IV

MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE E DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO NONCHÉ PER SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO O MOBILE O ALL'APERTO QUALORA ESSE COMPORINO L'IMPIEGO DI MACCHINARI O DI IMPIANTI RUMOROSI.

Art. 15.

Autorizzazioni comunali

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447/1995, i comuni provvedono al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto, qualora dette attività comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

2. Per le attività e manifestazioni di cui al comma 1, che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto, individuate specificamente nella classificazione acustica del territorio comunale, l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto della disciplina comunale di cui all'art. 11, comma 3.

3. Nel caso in cui le attività di cui al comma 1 comportino il superamento dei valori limite di immissione di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 447/1995, stabiliti per la classe di appartenenza, il comune rilascia l'autorizzazione nel rispetto di quanto previsto all'art. 16.

Art. 16.

Autorizzazioni comunali in deroga

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 15 possono essere rilasciate anche in deroga ai valori limite di immissione di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 447/1995 qualora lo svolgimento delle attività o delle manifestazioni risponda a particolari esigenze locali o a ragioni di pubblica utilità, fermo restando quanto previsto al comma 2.

2. Nel caso di manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree di cui all'art. 10, comma 5, anche se riferite a eventi o sorgenti di rumore diverse, possono essere rilasciate, nella stessa area, autorizzazioni in deroga per un totale di giorni l'anno non superiore a:

a) se all'aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:

- 1) trenta giorni all'anno in aree di classe V;
- 2) venticinque giorni all'anno in aree di classe IV;
- 3) venti giorni all'anno in aree di classe III;

b) nell'ambito del limite massimo di giorni individuato dalla lettera a), se all'aperto ed organizzate da soggetti privati:

- 1) venti giorni all'anno in aree di classe V;
- 2) quindici giorni all'anno in aree di classe IV;
- 3) dieci giorni all'anno in aree di classe III;

c) se al chiuso, cinque giorni all'anno da chiunque siano organizzate.

3. I limiti massimi di giorni indicati al comma 2 sono riferiti all'area interessata e non possono essere superati anche in caso di richieste provenienti da soggetti diversi o per eventi o sorgenti di rumore diverse.

4. Con l'autorizzazione di cui al comma 1 il comune:

- a) stabilisce la durata della deroga;
- b) individua puntualmente l'area in cui la deroga è consentita;
- c) prescrive le misure necessarie a mitigare l'impatto acustico dell'attività o della manifestazione.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa acquisizione del parere delle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti le quali possono chiedere il supporto tecnico dell'ARPAT ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»).

6. I comuni possono prevedere forme semplificate per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 nei casi individuati all'allegato 4 al presente regolamento.

7. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni in forma semplificata di cui al comma 6, i comuni possono disciplinare, sulla base degli indirizzi di cui all'allegato 4, le fasce orarie ed i valori limite di immissione, in deroga a quelli individuati per la classe di appartenenza, da rispettare per lo svolgimento delle attività e delle manifestazioni.

8. I comuni disciplinano le modalità di presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.

9. Sul sito web del comune è pubblicato l'elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate sul proprio territorio ai sensi del presente articolo.

Capo V

PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Art. 17.

Contenuti obbligatori del piano comunale di risanamento acustico

1. Il piano comunale di risanamento acustico, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 89/1998, è redatto nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate nell'allegato 5 del presente regolamento e contiene quanto previsto all'art. 7, comma 2, della legge n. 447/1995

2. Il piano definisce una strategia integrata di interventi di risanamento nei seguenti settori:

- a) traffico urbano;



- b) infrastrutture dei trasporti;
- c) attività produttive e ricreative rumorose;
- d) attività temporanee all'aperto.

3. Nel caso in cui le sorgenti di rumore su cui occorre intervenire interessino più comuni, gli stessi promuovono accordi per l'individuazione delle soluzioni più idonee.

4. I tempi di realizzazione degli interventi di risanamento sono definiti nel rispetto dei criteri di priorità indicati nell'allegato 6.

5. Il piano comunale di risanamento è redatto tenendo conto:

- a) dei piani aziendali di risanamento acustico di cui all'art. 13 della legge regionale n. 89/1998;
- b) delle eventuali ordinanze contingibili ed urgenti emesse ai sensi dell'art. 9 della legge n. 447/1995;
- c) dei piani di azione per gli agglomerati di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 194/2005, al fine di assicurare il coordinamento dei rispettivi interventi.

Capo VI

MODALITÀ PER IL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Art. 18.

Controllo della documentazione di previsione di impatto acustico

1. Nei casi in cui non trova applicazione il procedimento di autorizzazione unica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) e nei casi di cui all'art. 3, comma 3, del medesimo decreto, il comune effettua il controllo della documentazione di previsione di impatto acustico verificando il rispetto dei criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale, di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 89/1998.

2. I comuni possono effettuare il controllo di cui al comma 1 anche a campione, con il metodo del sorteggio. Il sorteggio è effettuato nella misura di almeno il 5 per cento del numero delle documentazioni presentate nell'anno precedente a quello di riferimento.

3. Sulla documentazione sottoposta al controllo documentale di cui al comma 1, il comune può effettuare un controllo tecnico anche mediante verifiche sul luogo, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPAT nel rispetto di quanto previsto dalla carta dei servizi di cui all'art. 13 della legge regionale n. 30/2009.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Disposizioni finali

1. I piani comunali di classificazione acustica già approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano validi.

2. Il presente regolamento si applica:

a) ai procedimenti di adozione e approvazione dei nuovi piani comunali di classificazione acustica non ancora adottati alla data della sua entrata in vigore;

b) ai procedimenti di adozione e approvazione delle modifiche ai piani già esistenti, non ancora adottate alla data della sua entrata in vigore.

3. Per l'approvazione dei piani o delle modifiche di essi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono stati adottati, ma non ancora approvati, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2000, n. 77 (Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 89/1998 «Norme in materia di inquinamento acustico»).

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia la deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2000, n. 77 (Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 89/1998 «Norme in materia di inquinamento acustico»).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 8 gennaio 2014

ROSSI

(Omissis).

14R00104



REGIONE LAZIO

LEGGE STATUTARIA 14 ottobre 2013, n. 1.

Modifiche alla legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 85 del 15 ottobre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

Non ha promosso questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale.

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata

Sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge statutaria nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 19

1. Il secondo periodo del primo comma dell'art. 19 è sostituito dal seguente: «Ne fanno parte cinquanta consiglieri e il Presidente della Regione».

Art. 2.

Modifica all'art. 45

1. Il primo comma dell'art. 45 è sostituito dal seguente: «La Giunta regionale si compone oltre che del Presidente della Regione, di dieci componenti. Il Presidente nomina un Vicepresidente tra i componenti della Giunta. La composizione della Giunta è tale da assicurare l'equilibrata presenza dei due sessi e comunque tale che il numero degli assessori appartenenti allo stesso sesso non sia superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità inferiore».

La presente legge statutaria è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 14 ottobre 2013

ZINGARETTI

14R00095

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2013, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 96 del 21 novembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 «Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo».

1. All'art. 2 della legge regionale n. 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *e)* del comma 1 dopo la parola: «secondo» sono inserite le seguenti: «e di film difficili»;


b) alla lettera *a)* del comma 2 dopo le parole: «sostenere le attività cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento all'attività di produzione» sono inserite le seguenti: «e di distribuzione, garantendo in particolare un'equa e proporzionata ripartizione delle risorse finanziarie a tal fine erogate»;

c) alla lettera *h)* del comma 2 dopo le parole: «nel settore» sono inserite le seguenti: «anche in collaborazione con le associazioni e le imprese interessate»;

d) alla lettera *h)* del comma 2 dopo le parole: «in relazione» sono inserite le seguenti: «con le scuole di ogni ordine e grado»;

e) dopo la lettera *h)* del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«*h-bis*) promuovere azioni positive volte al contrasto del fenomeno della pirateria audiovisiva e informatica e alla salvaguardia del diritto d'autore»;



h-ter) incentivare l'impiego di tecnologie innovative per la produzione e post produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate a basso costo;

h-quater) sostenere lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e incentivare la modernizzazione del settore, quale rilevante strumento sia per lo sviluppo socio-economico e la crescita della competitività del settore sia per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi linguaggi di espressione artistica, culturale e di comunicazione sociale;

h-quinquies) promuovere azioni formative e di apprendistato per i nuovi mestieri digitali del cinema previsti dalla normativa vigente».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 2/2012

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *c)* è inserita la seguente: «*c-bis*) “cineturismo”: l'attività che pone l'attenzione su quanto la produzione cinematografica e audiovisiva possa incidere sulla promozione turistica, industriale e culturale oltre a favorire la crescita economica del territorio regionale»;

b) alla lettera *h)* dopo le parole: «per il cinema e la televisione» sono aggiunte le seguenti: «e la rete internet»;

c) dopo la lettera *h)* è inserita la seguente: «*h-bis*) “documentario di creazione per il cinema e la televisione a basso costo”: il documentario realizzato con un budget non superiore a 100 mila euro»;

d) dopo la lettera *i)* è inserita la seguente: «*i-bis*) “opera a basso impatto ambientale”: il film o l'opera che, nel rispetto della cultura di eco sostenibilità ambientale, applichi a tutti i processi della filiera il controllo dei consumi energetici, la razionalizzazione dei rifiuti e dei materiali di consumo sul trasporto delle persone e delle merci, la riduzione nell'utilizzo di materiali chimici e inquinanti, l'adozione di modelli distributivi a basso impatto ambientale, la compensazione con attività alternative a favore dell'ambiente»;

e) alla lettera *j)* le parole: «il serial, la soap opera o telenovela» sono sostituite dalle seguenti: «la lunga serie»;

f) alla lettera *k)* le parole: «500 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «800 mila euro»;

g) alla lettera *n)* dopo le parole: «e seconda» sono aggiunte le seguenti: «dell'autore»;

h) dopo la lettera *n)* è inserita la seguente: «*n-bis*) “opera prima e seconda della casa di produzione”: il film di lungometraggio la cui produzione è realizzata da una casa di produzione che abbia realizzato al massimo due opere dalla sua costituzione»;

i) dopo la lettera *o)* è inserita la seguente: «*o-bis*) “film difficile”: le opere di lungometraggio prime e seconde, i film a contenuto documentaristico, i cortometraggi e i film culturali, con gravi difficoltà di accesso al finanziamento e a un vasto pubblico secondo la normativa vigente in materia; il sostegno ai film difficili, nei limiti

delle disponibilità finanziarie, non può comunque essere prevalente rispetto al complesso degli interventi regionali destinati alle produzioni audiovisive»;

l) alla lettera *q)* le parole: «in quanto avente un legame evidente, in particolare, con il suo territorio, la sua identità, cultura e lingua» sono soppresse;

m) dopo la lettera *r)* sono inserite le seguenti:

«*r-bis*) “sala d'essai”: sala cinematografica il cui gestore, con propria dichiarazione, si impegna, per un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film d'essai per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La programmazione è ridotta del 50 per cento per le sale e le multisale con meno di cinque schermi, ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. Almeno la metà dei giorni di programmazione d'essai deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione europea;

r-ter) “film d'essai”: il film italiano o straniero espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali»;

n) la lettera *aa)* è sostituita dalla seguente: «*aa*) “produttori indipendenti”: gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva, che non siano controllati o collegati ad emittenti, anche analogiche, e che non cedano in perpetuo tutti i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o audiovisiva ovvero non concedano in licenza i medesimi per un periodo superiore a quindici anni ad emittenti tv che trasmettano anche tramite segnale analogico»;

o) dopo la lettera *ee)* sono aggiunte le seguenti:


«*ee-bis*) “lungometraggio in coproduzione internazionale minoritaria di interesse regionale”: opera prodotta in compartecipazione tra diversi paesi dove l'Italia ha una quota minoritaria di partecipazione e che presenti almeno uno dei seguenti requisiti:

a) almeno quattordici giorni effettivi di riprese nel territorio regionale;

b) la post produzione realizzata su territorio regionale con l'impiego di imprese e/o laboratori aventi sede legale nella Regione Lazio;

c) una quota, non inferiore al 30 per cento, della troupe composta da professionisti residenti nella Regione Lazio;

ee-ter) “associazione culturale”: le associazioni di cultura cinematografica, senza finalità di lucro, che operano prevalentemente nel campo della promozione e formazione del pubblico e nella produzione a basso costo di audiovisivi aventi finalità didattiche, educative e culturali».



Art. 3.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 2/2012

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 2/2012 è sostituito dai seguenti:

«1. La Regione, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 173 della legge regionale n. 14/1999, in materia di attività cinematografiche e audiovisive, esercita i seguenti compiti e funzioni amministrative:

a) partecipa alla definizione e attuazione dei programmi nazionali e comunitari;

b) approva il documento programmatico triennale di cui all'art. 7;

c) approva il programma operativo annuale di cui all'art. 8;

d) disciplina l'esercizio cinematografico secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 28/2004 e successive modifiche;

e) autorizza la realizzazione e l'esercizio delle sale ed arene cinematografiche di cui all'art. 6, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b);

f) promuove e sostiene interventi diretti allo sviluppo e all'impiego nelle riprese cinematografiche dei teatri di posa, riconoscendone la loro importanza sia sotto il profilo storico che economico;

1-bis. La Regione anche in collaborazione con Film Commission esercita, altresì, le seguenti funzioni:

a) promuove e sostiene interventi diretti allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo;

b) promuove la cultura cinematografica e audiovisiva attraverso il sostegno, in particolare:

1) di rassegne, mostre e festival del cinema e dell'audiovisivo, in quanto forme di espressione artistica e culturale educative;

2) di opere dell'ingegno, quali la scrittura di sceneggiature, con riferimento alla fase di sviluppo di prodotti cinematografici e audiovisivi di interesse regionale e commissionati per la produzione;

3) della ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione, restauro ed analisi della documentazione e del materiale cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'istituzione di una apposita mediateca regionale, con eventuali articolazioni territoriali e promuovendo la messa in rete di tutte le teche regionali pubbliche e private per un utilizzo territoriale;

4) dell'attività dei produttori indipendenti;

c) promuove e sostiene, in concorso con le province, Roma capitale, i comuni ed in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché con gli organismi preposti alla formazione che operano nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo, interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta didattica, finalizzati, tra l'altro, alla conoscenza della storia e del linguaggio del cinema, dell'audiovisivo e dei nuovi media, alla sensibilizzazione, alla formazione e allo sviluppo di una capacità critica dello spettatore, in particolare di quello giovane».

Art. 4.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 2/2012

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 2/2012 le parole: «, si attiene,» sono sostituite dalle seguenti: «. In particolare si conforma,».

Art. 5.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 2/2012

1. Al comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2012 le parole: «del Centro regionale per il cinema e l'audiovisivo di cui all'art. 11,» sono sostituite dalle seguenti: «della direzione regionale competente in materia di cinema e di audiovisivo,».

Art. 6.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 2/2012

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: «sentite» è sostituita dalla seguente: «sentita»;

b) dopo le parole: «in materia di cultura» sono inserite le seguenti: «, che deve previamente udire i rappresentanti delle categorie del settore audiovisivo»;

c) le parole: «e la Consulta regionale di cui all'art. 23» sono soppresse.

Art. 7.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 2/2012

1. All'art. 8 della legge regionale n. 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «da parte del Centro regionale per il cinema e l'audiovisivo di cui all'art. 11» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della direzione regionale competente per materia»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il programma è approvato, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello a cui si riferisce, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, che deve previamente udire i rappresentanti delle categorie del settore audiovisivo»;

c) il comma 3 è abrogato.

Art. 8.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 2/2012

1. All'art. 9 della legge regionale n. 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo il numero 3) della lettera a) è inserito il seguente: «3-bis) film difficili»;

2) dopo il numero 7) della lettera a) è inserito il seguente: «7-bis) "a basso impatto ambientale;"»;



3) dopo il numero 10) della lettera a) sono inseriti i seguenti:

«10-bis) web series prodotte da produttori indipendenti;

10-ter) lungometraggi in coproduzione internazionale minoritaria di interesse regionale»;

4) il numero 12) della lettera a) è sostituito dal seguente: «12) “prima e seconda della casa di produzione;”»;

5) alla lettera b) le parole: «all’utilizzo di location e teatri di posa regionali» sono sostituite dalle seguenti: «alla valorizzazione, all’utilizzo e alla messa a sistema, all’interno della filiera produttiva, dei teatri di posa e delle location regionali»;

6) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) concessione di agevolazioni e servizi di assistenza tecnico-amministrativa per la nascita e lo sviluppo di consorzi e reti di piccole e micro imprese impegnate nella produzione, distribuzione ed esercizio»;

7) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) concessione, agli esercenti cinematografici di contributi diretti a favorire la prima distribuzione e programmazione dei film nelle sale cinematografiche, con particolare riferimento alle definizioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere h), h-bis), k) e o-bis), a stimolare il coinvolgimento degli attori e dei registi nella presentazione dei film durante gli eventi della Film Commission e a promuovere la programmazione e circuitazione di opere cinematografiche prime o seconde di particolare interesse culturale, nonché di quelle di interesse regionale e di film difficile»;

8) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) per le tipologie di cui all’art. 3, comma 1, lettere h), h-bis), k) e o-bis) è altresì favorita la prima distribuzione e programmazione dei film nelle sale cinematografiche»;

9) alla lettera f) dopo la parola: «finanziamento» sono aggiunte le seguenti: «e prevedendo altresì meccanismi di partecipazione delle imprese e delle organizzazioni del settore nella fase di programmazione di fondi dell’Unione europea»;

10) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di produttori indipendenti che incoraggino l’impiego di processi a basso impatto ambientale nella produzione e distribuzione delle opere»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le richieste di erogazione nonché i provvedimenti di erogazione dei contributi, finanziamenti ed in genere di tutti gli interventi di cui al comma 1 devono essere comunicati con la massima tempestività ed evidenza su una sezione dedicata del sito internet della Regione e accessibile a tutti i cittadini.

2-ter. Il richiedente dovrà rendere autocertificazione di non trovarsi personalmente e, in caso di persona giuridica, che tutti i soci della stessa, non si trovino nelle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale per i dirigenti pubblici, gli eletti negli organi rappresentativi degli enti locali e dei componenti gli organi di indirizzo politico».

Art. 9.

Modifiche all’art. 10 della legge regionale n. 2/2012

1. Al comma 1 dell’art. 10 della legge regionale n. 2/2012 la parola: «disciplina» è sostituita dalle seguenti: «promuove e sostiene tramite, ogni forma di contributo o finanziamento o agevolazione».

2. Dopo il comma 1 dell’art. 10 della legge regionale n. 2/2012 è inserito il seguente: «1-bis. Non possono beneficiare dei contributi, finanziamenti o agevolazioni di cui al comma 1, le imprese individuali o familiari e le società di persone o di capitali che svolgano, in maniera prevalente seppure non esclusiva, l’attività di emittente televisiva, anche analogica, su qualsiasi piattaforma di trasmissione indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni».

Art. 10.

Inserimento dell’art. 24-bis nella legge regionale n. 2/2012

1. Dopo l’art. 24 della legge regionale n. 2/2012 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (*Partecipazione della Regione alla “Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio”*). — 1. La Regione, nelle more dell’adozione della legge regionale di cui all’art. 56 dello Statuto, in conformità alle norme del codice civile, partecipa alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, di seguito denominata Fondazione, concorrendo in particolare, alle seguenti finalità, già previste nello Statuto della Fondazione:

a) incentivare le imprese nazionali e straniere del settore audiovisivo ad investire e produrre a Roma e nel territorio regionale;

b) realizzare azioni volte a stimolare le produzioni cofinanziate con fondi regionali a coinvolgere gli attori e i registi nella promozione dei film;


c) promuovere unitariamente l’immagine di Roma e del Lazio attraverso il cinema e l’audiovisivo, considerati come strumento per la conoscenza del patrimonio culturale, ambientale e turistico e per la crescita della competitività territoriale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Fondazione garantisce con la propria presenza nel territorio di Roma e del Lazio la promozione e la valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive e provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) realizzare mirate operazioni di marketing e strategie di comunicazione e di promozione riguardanti tutto il territorio regionale come set cinematografico;

b) promuovere attività di coordinamento con le altre Film Commission italiane e straniere, anche per favorire coproduzioni internazionali incentivando quelle minoritarie;

c) partecipare a festival di cinema e a manifestazioni specializzate nazionali ed internazionali e valorizzare le diversità culturali espresse dal territorio;



d) realizzare database informativi su location per le riprese, sui servizi, sui regolamenti, sui referenti locali, con inserimento in rete dei dati e pubblicazione di guide alla produzione;

e) fornire assistenza e consulenza alle società di produzione, anche preventivamente rispetto alle riprese, per la ricerca e la selezione di possibili location, nonché collaborare con le amministrazioni comunali e con le competenti soprintendenze per la definizione di tutti gli aspetti correlati all'utilizzo del suolo e del patrimonio storico, architettonico, archeologico e paesistico ai fini delle produzioni cinematografiche e audiovisive;

f) instaurare, con le associazioni di categoria dei tecnici, dell'ospitalità e dei trasporti, forme di collaborazione atte ad agevolare l'attività delle società di produzione;

g) elaborare iniziative di formazione per operatori locali al fine di migliorare i servizi sul territorio.

3. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che il consiglio di amministrazione sia composto nel rispetto dell'art. 22, comma 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'art. 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) da rappresentanti dei soci in ragione diretta delle quote conferite;

b) che siano definite le modalità di partecipazione dei soci ordinari, a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla Fondazione e con esplicita esclusione di soggetti che siano o pervengano in situazione di conflitto di interesse con gli scopi della Fondazione.

4. Il Presidente della Regione provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla Fondazione ed alla successiva indicazione, in sede di assemblea della Fondazione stessa, dei rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato, negli organi esecutivi. Tali rappresentanti sono vincolati, nell'esercizio del proprio mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione stessa».

Art. 11.

Abrogazioni

1. Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 26 comma 2, della legge regionale n. 2/2012 sono abrogati.

Art. 12.

Modifica all'art. 28 della legge regionale n. 2/2012

1. Dopo il comma 1 dell'art. 28 è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 24-bis si provvede, per l'esercizio finanziario 2013, mediante le risorse del programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" per euro 100 mila e, per ciascuno degli anni 2014

e 2015, per euro 300 mila nell'ambito dello stanziamento dello stesso programma della medesima missione, preordinato ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c) della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e relativa legge di bilancio 2014 e pluriennale 2015-2016».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 15 novembre 2013

ZINGARETTI

14R00087

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2013, n. 8.

Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ri- cettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e 6 agosto 1999, n. 14 concernente l'organizzazione delle fun- zioni a livello regionale e locale per la realizzazione del de- centramento amministrativo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 98 del 28 novembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 «Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche»

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13/2007 è abrogata.



2. La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13/2007 è sostituita dalla seguente:

«*b*) la verifica della classificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari sulla base dei requisiti fissati dalla Regione;».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 13/2007

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 13/2007 è sostituita dalla seguente:

«*b*) le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate dalle strutture ricettive e la relativa vigilanza;»

2. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 13/2007 è inserita la seguente:

«*b-bis*) la fornitura, ai titolari o ai gestori delle strutture ricettive, delle tabelle riepilogative dei prezzi e del relativo cartellino, nonché la verifica dell'avvenuta esposizione dei prezzi e l'applicazione della relativa sanzione, ai sensi dell'articolo 31, commi 7 e 8;».

Art. 3.

Modifica all'articolo 23 della legge regionale n. 13/2007 e successive modifiche

1. All'alinea del comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale n. 13/2007 e successive modifiche la parola: "autorizzate" è sostituita dalle seguenti: "per le quali è stata presentata la SCIA".

Art. 4.

Modifica all'articolo 24 della legge regionale n. 13/2007

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 13/2007 le parole: "della regolare autorizzazione, ove prevista" sono sostituite dalle seguenti: "di regolare titolo abilitativo, ove previsto".

Art. 5.

Modifica all'articolo 25 della legge regionale n. 13/2007

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

«2. La provincia competente per territorio verifica la classificazione indicata nella SCIA di cui all'articolo 26 da parte dei titolari o dei gestori delle strutture ricettive sulla base dei requisiti di cui al comma 1. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive presentino i requisiti di una classificazione diversa da quella segnalata, la provincia procede, di volta in volta, sentite le associazioni maggiormente rappresentative di categoria, ad una nuova classificazione.».

Art. 6.

Modifica all'articolo 25-bis della legge regionale n. 13/2007

1. Al comma 4 dell'articolo 25-bis della legge regionale n. 13/2007 le parole: «prescritte in sede di autorizzazione all'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalla SCIA».

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 13/2007

1. L'articolo 26 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:


«Art. 26 (*Esercizio delle attività*). — 1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato alla presentazione della SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), ove costituito, del comune competente in cui la struttura è situata, che ne trasmette copia alla provincia.

2. Se la struttura ricettiva di cui al comma 1 è situata in un comune presso cui il SUAP non è costituito, la SCIA è presentata all'ufficio comunale competente in materia di attività produttive.

3. La SCIA contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione di appartenenza sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 1, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all'ubicazione della struttura.

4. La SCIA abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo e nel rispetto della normativa vigente in materia, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA abilita, altresì, ad effettuare, nei confronti dei medesimi soggetti, la vendita di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli, nonché la gestione, ad uso esclusivo di detti soggetti, di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità.

5. Nel rispetto della normativa vigente in materia, ed in particolare delle modalità stabilite nel regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive alberghiere) e successive modifiche, la presentazione della SCIA abilita le strutture ricettive ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande anche nei confronti delle persone non alloggiate nelle strutture, compreso l'esercizio delle attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.».



Art. 8.

Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale n. 13/2007

1. L'articolo 27 della legge regionale n. 13/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività*). — 1. Nel caso di carenze di alcuni requisiti oggettivi previsti e quando l'attività svolta abbia dato luogo ad irregolarità tecnico-amministrative, ad evasione fiscale o contributiva o ad inosservanza dell'applicazione delle norme contrattuali e di legge relative ai rapporti di lavoro e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, accertate dalle autorità competenti, il comune provvede a diffidare il titolare della struttura ricettiva, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività:

a) qualora il titolare o il gestore della struttura ricettiva non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti indicati nella SCIA di cui all'articolo 26;

b) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti per l'esercizio delle relative attività;

c) nelle ipotesi previste dall'articolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

d) in caso di reiterata violazione dell'obbligo, ove previsto, di esposizione e pubblicizzazione dei prezzi praticati, nonché dell'obbligo di applicazione di prezzi conformi a quelli esposti.

3. Il comune può disporre la sospensione dell'esercizio dell'attività ricettiva, per un periodo non superiore a sei mesi, e nei casi più gravi la chiusura dell'attività, in presenza di rifiuto di accoglienza illegittimamente discriminante da parte del gestore.

4. Il comune comunica contestualmente alla provincia e alla Regione ogni provvedimento adottato ai sensi del presente articolo.”

Art. 9.

Modifica all'articolo 28 della legge regionale n. 13/2007 e successive modifiche

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 13/2007 e successive modifiche le parole: “di autorizzazione” sono soppresse.

Art. 10.

Sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale n. 13/2007

1. L'articolo 29 della l.r. n. 13/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (*Informazioni sui prezzi e sui periodi di apertura*). — 1. Nel rispetto del principio di pubblicità e

di trasparenza dei prezzi dei servizi, i titolari o i gestori delle strutture ricettive provvedono ad esporre, in modo ben visibile al pubblico nelle stanze e all'ingresso della struttura, nonché sui siti web e sulle pagine web delle strutture stesse, i prezzi praticati nell'anno di riferimento al fine della loro verificabilità da parte degli utenti, nonché i relativi periodi di apertura previsti dall'articolo 24, comma 1.

2. I prezzi di cui al comma 1, riepilogati in una apposita tabella fornita dai comuni o da Roma Capitale sulla base di un modello adottato dalla Regione da esporre all'ingresso della struttura ricettiva, sono comprensivi:

a) del prezzo dell'alloggio praticato nell'anno di riferimento;

b) dei servizi necessari alla classificazione della struttura;

c) degli oneri e delle imposte evidenziati separatamente.

3. I prezzi di cui al comma 2 non comprendono quello degli ulteriori servizi disponibili a richiesta del cliente.

4. I titolari o i gestori delle strutture ricettive non possono praticare prezzi superiori ai massimi dichiarati.

5. Il prezzo di ciascun alloggio della struttura ricettiva è riportato su un apposito cartellino prezzi, fornito dai comuni o da Roma Capitale, sulla base di un modello adottato dalla Regione, ed esposto, in modo ben visibile, in ogni camera o unità abitativa della struttura ricettiva.

6. I titolari o gestori delle strutture provvedono altresì a pubblicizzare, rendendoli ben visibili al pubblico, i periodi di apertura delle strutture ricettive e l'ora di rilascio dell'alloggio.

7. Il comune o Roma Capitale provvede alla verifica dell'avvenuta esposizione dei prezzi di cui al comma 1.»

Art. 11.

Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 13/2007

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della l.r. n. 13/2007 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio di un'attività ricettiva in violazione di quanto stabilito dall'articolo 26 è soggetto a sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro e all'immediata chiusura dell'attività.»

2. Il comma 3 dell'articolo 31 della l.r. n. 13/2007 è soppresso.

3. Al comma 4 dell'articolo 31 della l.r. n. 13/2007 le parole: “assegnato a seguito” e “, ovvero dei cartellini relativi alla pubblicità dei prezzi nonché delle tabelle prezzi aggiornate,” sono soppresse.

4. Il comma 6 dell'articolo 31 della l.r. n. 13/2007 è sostituito dal seguente:

«6. L'attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo di un requisito o di una denominazione non corrispondente a quella indicata nella SCIA o di una classifi-



cazione diversa da quella di cui all'articolo 25, comma 2 è soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.».

5. Il comma 7 dell'articolo 31 della l.r. n. 13/2007 è sostituito dal seguente:

«7. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dei prezzi praticati ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.».

6. Il comma 8 dell'articolo 31 della l.r. n. 13/2007 è sostituito dal seguente:

«8. L'applicazione da parte delle strutture ricettive di prezzi difforni da quelli esposti comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.».

7. Il comma 9 dell'articolo 31 della l.r. n. 13/2007 è sostituito dal seguente:

«9. La dotazione, in modo permanente, nelle strutture ricettive, escluse quelle all'aria aperta, di un numero di posti letto superiore a quello indicato nella SCIA è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per ogni posto letto in più.».

8. Il comma 12 dell'articolo 31 della l.r. n. 13/2007 è sostituito dal seguente:

«12. L'accoglienza, da parte delle strutture ricettive all'aria aperta, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima indicata nella SCIA è soggetta ad una sanzione amministrativa di 500 euro per ogni persona ed ogni giorno in più.».

9. Il comma 14 dell'articolo 31 della l.r. n. 13/2007 è sostituito dal seguente:

«14. Le sanzioni di cui ai commi 1, 5, 7, 8, 9, 10 e 12 sono irrogate dai comuni o da Roma Capitale e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo.».

10. Il comma 15 dell'articolo 31 della l.r. n. 13/2007 è sostituito dal seguente:

«15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 6 e 11 sono irrogate dalle province e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo.».

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche

1. La lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 76 della l.r. n. 14/1999 è sostituita dalla seguente:

«*a*) le strutture ricettive, limitatamente alla verifica, sulla base dei requisiti strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Regione, della classificazione segnalata;».

2. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 77 della l.r. n. 14/1999 è sostituita dalla seguente:

«*c*) le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate dalle strutture ricettive e la relativa vigilanza;».

3. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 77 della l.r. n. 14/1999 è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) la fornitura, ai titolari o ai gestori delle strutture ricettive, delle tabelle riepilogative dei prezzi e del relativo cartellino, nonché la verifica dell'avvenuta esposizione dei prezzi e l'applicazione della relativa sanzione.».

Art. 13.

Disposizione transitoria

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa, in capo ai titolari e ai gestori delle strutture ricettive, ogni obbligo di comunicazione dei prezzi previsto dalle precedenti disposizioni dell'articolo 29, comma 5, della l.r. 13/2007.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Disposizioni di adeguamento

1. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare le disposizioni di cui al regolamento regionale n. 17/2008.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5 e all'articolo 29, comma 1, limitatamente alla pubblicità dei prezzi sui siti web e sulle pagine web delle strutture, della l.r. n. 13/2007 si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5, della l.r. n. 13/2007 si applicano anche alle strutture ricettive già operanti nel settore, che non svolgano, ad alcun titolo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone non alloggiate.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 27 novembre 2013

ZINGARETTI

14R00088



REGOLAMENTO 9 settembre 2013, n. 15.

Modifiche del regolamento 16 giugno 2011, n. 5 (Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale del Turismo).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 74 del 10 settembre 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche del regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5, «Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale del Turismo»

1. Al regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5, «Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale del Turismo» sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 5, le parole: «rispettivamente per i direttori di dipartimento e» sono soppresse;

b) all'art. 3, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini dello svolgimento delle diverse attività di competenza dell'Agenzia sono istituite, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni, le seguenti strutture organizzative di base, denominate Aree ed Uffici, i cui compiti sono descritti nell'Allegato C:

Area 1 – Affari generali

Area 2 – Organizzazione e coordinamento degli uffici periferici

Area 3 – Programmazione turistica e interventi per le imprese

Area 4 – Promozione e commercializzazione

Area 5 – Studi, innovazione e statistica

Area 6 – Formazione, professioni turistiche e tutela del turista

Uffici:

1 – Ufficio Territoriale del Turismo di Roma

2 – Ufficio Territoriale del Turismo di

Frosinone

3 – Ufficio Territoriale del Turismo di Latina

4 – Ufficio Territoriale del Turismo di Rieti

5 – Ufficio Territoriale del Turismo di Viterbo

c) all'art. 3, comma 5, le parole: «conferenza di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza di Agenzia»;

d) all'art. 4, comma 1, le parole: «90 unità» sono sostituite dalle seguenti: «120 unità» e le parole «riportate nell'Allegato B del presente regolamento, fatto salvo

quanto previsto al comma 3» sono sostituite dalle seguenti «effettuate con atti di organizzazione del Direttore ai sensi del r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni»;

e) all'art. 5, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) si raccorda con il Presidente o con l'Assessore regionale competente in materia di turismo suo delegato, in relazione agli indirizzi e alle direttive emanate dagli organi politici;»;

f) all'art. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, le parole: «del Dipartimento competente,» sono sostituite dalle seguenti «dell'Agenzia regionale del Turismo,»;

2) al comma 3, le parole: «, sentito il Direttore del Dipartimento competente,» sono soppresse;

g) all'art. 10, comma 1, lettera a), le parole: «, su proposta del direttore stesso,» sono soppresse e le parole: «del Dipartimento competente in materia di turismo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia regionale del Turismo»;

h) all'art. 13, comma 1, le parole: «sentito il direttore del Dipartimento competente» sono soppresse.

2. Le modifiche di cui alle lettere a), f), g) e h) del comma 1 entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2013.

3. L'Allegato A del regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5 (Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale del Turismo), è sostituito dall'Allegato A, allegato al presente regolamento.

4. L'Allegato B del regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5 (Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale del Turismo), è abrogato.

5. L'Allegato C del regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5 (Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale del Turismo), è sostituito dall'Allegato C, allegato al presente regolamento.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 9 settembre 2013

ZINGARETTI

(Omissis).

14R00098



REGOLAMENTO 30 settembre 2013, n. 16.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 80 del 30 settembre 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Dopo l'articolo 558 è inserito il seguente:

«Art. 558-bis (Norma transitoria per l'attuazione dell'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 4/2013). —

1. Le funzioni amministrative esercitate dai Dipartimenti soppressi ai sensi del comma 1 del citato articolo 14, sono attribuite, contestualmente al relativo contingente di personale e alle relative risorse, alle Direzioni regionali e alle Agenzie in ragione delle rispettive competenze.

2. Le funzioni concernenti la gestione logistica delle sedi della Giunta regionale sono attribuite alla direzione «Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio»;

3. Le funzioni in materia di organizzazione, di gestione del personale e delle relazioni sindacali e quelle relative al protocollo già attribuite ai direttori dei Dipartimenti sono assegnate al direttore della direzione regionale «Risorse umane e dei sistemi informativi».

4. Le funzioni di Autorità di Audit sui fondi comunitari sono assegnate al Segretariato generale.

5. L'Avvocatura regionale promuove e resiste alle liti, secondo le regole del proprio ordinamento, sulla base di dettagliata e documentata relazione che le direzioni e agenzie regionali competenti sono tenute a trasmetterle».

Art. 2.

Modifiche all'art. 553-bis del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1

1. All'art. 553-bis, comma 2, lettera f), dopo le parole «provvede alla gestione» sono aggiunte «interna dell'Avvocatura e»; dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis: È istituita la segreteria tecnica dell'Avvocato coordinatore, cui sono attribuiti i seguenti compiti: assiste l'Avvocato coordinatore nelle attività di cui al com-

ma 2; cura il raccordo tra l'Avvocatura regionale e tutte le strutture della Regione; assicura tutte le attività tecnico-strumentali necessarie al funzionamento dell'Avvocatura regionale».

2. Dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. La segreteria tecnica è composta dal personale individuato dall'Avvocato coordinatore nell'ambito del personale assegnato alla struttura, nel numero massimo previsto per le segreterie dei direttori regionali, e vi è preposto un responsabile, individuato ai sensi dell'articolo 12».

Art. 3.

Modifica dell'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1

1. All'allegato B, Titolo «Direzione regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio», prima dell'ultimo capoverso sono aggiunte le seguenti parole:

«Svolge le attività connesse al controllo dei bilanci di previsione e degli altri documenti contabili delle agenzie regionali e degli enti dipendenti della Regione»;

«Predispone la documentazione necessaria per la partecipazione del socio Regione Lazio alle assemblee delle società collegate e controllate, ivi inclusa la documentazione attinente ai bilanci annuali d'esercizio»;

Dopo la linea «Coordina i rapporti tra le diverse Direzioni regionali competenti per materia e le società partecipate dalla Regione Lazio, assicurando la massima sinergia ed efficacia delle attività loro affidate», sono inserite le seguenti parole: «e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti nell'ambito delle attività di controllo analogo.»;

Art. 4.

Entrata in vigore


Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 30 settembre 2013

ZINGARETTI

14R00099



REGOLAMENTO 3 dicembre 2013, n. 17.

Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 100 del 5 dicembre 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e dell'art. 1, commi 134 e 135, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 disciplina:

a) la semplificazione dei controlli sulle aziende agricole, allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi e garantire una adeguata tutela degli interessi pubblici;

b) le modalità di esercizio dei controlli di cui alla lettera *a)* in modo da assicurare, fermo quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, la semplicità, la proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, e il coordinamento dell'azione svolta dalle diverse amministrazioni sul territorio regionale;

c) i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio dell'attività agricola di competenza dell'amministrazione regionale e degli enti locali per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola, di seguito denominati «CAA», operanti nel territorio regionale;

d) gli adempimenti ai quali i CAA sono tenuti nello svolgimento dell'attività istruttoria in relazione a ciascun procedimento di cui alla lettera *c)*, indicando, per ciascun procedimento, il termine per l'adozione del provvedimento finale.

Art. 2.

Semplificazione dei controlli

1. L'esercizio dei controlli di competenza regionale sulle aziende agricole è ispirato al principio della proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi rispetto al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle corrispondenti esigenze di tutela degli interessi pubblici. A tal fine, con deliberazione di Giunta su proposta dell'assessore competente, entro il 31 genna-

io dell'anno cui si riferisce è adottato il «Piano annuale dei controlli in agricoltura», redatto in base ai seguenti criteri direttivi:

a) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;

b) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni operanti sul territorio regionale in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa;

c) programmazione delle attività di controllo e della loro frequenza tenendo conto sia dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate presso le singole aziende al fine di intervenire prioritariamente sulle effettive situazioni di rischio, sia del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento;

d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;

e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.

Art. 3.

Chiarezza degli obblighi e degli adempimenti amministrativi

1. Per ogni procedimento di controllo e di verifica, la struttura regionale competente individua in modo dettagliato e facilmente comprensibile gli obblighi e gli adempimenti che l'impresa deve rispettare per ottemperare alle disposizioni normative. Le liste degli obblighi e degli adempimenti, predisposte con l'eventuale ausilio di descrizioni o immagini, sono pubblicate sul sito istituzionale e divulgate attraverso qualsiasi altro strumento informativo atto a consentire la più ampia diffusione.


2. I soggetti che esercitano controlli di competenza regionale sulle aziende agricole sono tenuti a rispondere entro trenta giorni alle richieste delle aziende interessate concernenti l'interpretazione di disposizioni normative o di atti amministrativi generali al fine di rendere noto preventivamente l'indirizzo che sarà adottato in sede di controllo.

3. I soggetti di cui al comma 2 pubblicano sul proprio sito istituzionale le risposte alle domande frequenti (Faq) concernenti i controlli.

Art. 4.

Semplificazione dei procedimenti amministrativi

1. I procedimenti amministrativi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei CAA, sono individuati nell'al-



legato A che forma parte integrante del presente regolamento. In relazione a ciascun procedimento l'allegato A contiene l'indicazione:

a) degli adempimenti, attinenti all'acquisizione, verifica e certificazione della completezza ed adeguatezza della documentazione da allegare alle istanze, ai quali i CAA sono tenuti nello svolgimento dell'attività istruttoria;

b) del termine per l'adozione del provvedimento finale di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*;

c) delle modalità con le quali il CAA provvede agli adempimenti istruttori di cui al presente regolamento.

2. Nei limiti previsti dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, nonché dalla specifica normativa di settore, per i procedimenti di cui al comma 1, l'istanza si intende accolta, ai sensi dell'art. 1, comma 135, lettera *a)*, della legge regionale n. 12/2011, decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento finale dalla data di ricevimento da parte dell'amministrazione competente dell'istanza stessa.

3. Il termine di cui al comma 1, lettera *b)*, può essere sospeso ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'amministrazione competente delle integrazioni istruttorie richieste al CAA.

4. Nel caso di accoglimento dell'istanza per l'inutile decorso del termine ai sensi del comma 2, è fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'amministrazione competente di assumere le determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge n. 241/1990.

5. Qualora l'amministrazione competente assuma le determinazioni di cui al comma 4, ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di agricoltura, anche al fine dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 8.

Art. 5.

Requisiti e adempimenti dei CAA

1. Possono svolgere gli adempimenti istruttori di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, propedeutici alla presentazione delle istanze ed elencati per ciascun procedimento nell'allegato A, esclusivamente i CAA, operanti nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola), nonché dei requisiti aggiuntivi previsti nell'allegato B che forma parte integrante del presente regolamento. Tali requisiti sono, in ogni caso, funzionali esclusivamente al perseguimento delle finalità di interesse pubblico di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. I CAA, interessati a svolgere l'attività ai sensi del comma 1, presentano la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, alla struttura regionale competente in materia di agricoltura. A tal fine, i CAA si avvalgono della modulistica indicata nell'allegato C che forma parte integrante del presente regolamento.

3. Le modalità con le quali il CAA provvede agli adempimenti istruttori di cui al comma 1 sono definite, per ciascun procedimento, nell'allegato A.

4. Le istanze istruite e trasmesse dai CAA sono sottoscritte dall'utente secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

Art. 6.

Rapporti con l'utenza

1. I CAA svolgono l'attività di cui al presente regolamento sulla base di un apposito mandato, conferito dal soggetto esercente l'attività agricola in conformità al modello di cui all'allegato D che forma parte integrante del presente regolamento.

2. I CAA rilasciano a ciascun utente apposite certificazioni attestanti:

a) la data di inoltro dell'istanza all'amministrazione competente, ai fini della decorrenza del termine per la conclusione del procedimento;

b) l'eventuale decorso del termine di conclusione del procedimento.

3. Le certificazioni di cui al comma 2 sono redatte in conformità a quanto previsto nell'allegato E, che forma parte integrante del presente regolamento.

4. I CAA garantiscono all'utente una costante e completa informazione sullo stato di ciascun procedimento amministrativo, anche ai fini dell'esercizio dei diritti e delle facoltà riconosciuti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. I CAA possono sottoscrivere il contratto di mandato di cui al comma 1 esclusivamente con i soggetti dei quali detengono il fascicolo aziendale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere *d)*, *f)*, *g)*, *l)*, ed *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38).

Art. 7.

Presentazione delle istanze

1. Le istanze di cui all'art. 4, comma 1, sono presentate dai CAA all'amministrazione competente per ciascun procedimento di cui all'allegato A al presente regolamento. Le istanze sono corredate dall'attestazione/dichiarazione con cui il CAA certifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione allegata e sulla base



di questa, il possesso dei requisiti del soggetto esercente l'attività agricola. L'attestazione/dichiarazione è redatta in conformità al modello di cui all'allegato F che forma parte integrante del presente regolamento.

2. Nei comuni in cui è istituito ed è effettivamente operante lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) o lo Sportello unico per l'edilizia (SUE) di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), i CAA presentano le istanze al SUA P o al SUE territori al mente competente.

Art. 8.

Monitoraggio e controllo

1. I CAA, che svolgono l'attività prevista dal presente regolamento, trasmettono, ogni sei mesi, per via telematica, alla struttura regionale competente in materia di agricoltura, le informazioni dettagliate per ciascun procedimento amministrativo istruito, anche in relazione ai relativi esiti, secondo le procedure operative definite con atto del direttore della struttura regionale competente in materia di agricoltura.

2. Le informazioni scaturenti dalle attività di monitoraggio e le relative elaborazioni confluiscono in un'apposita banca dati, costituita, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presso la struttura regionale competente in materia di agricoltura che predispone e rende disponibile, altresì, la modulistica necessaria ai fini della trasmissione delle informazioni stesse.

3. La struttura regionale competente in materia di agricoltura esercita, nell'ambito del piano annuale di controlli a campione di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola), la vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti aggiuntivi di cui all'allegato B al presente regolamento.

4. La struttura regionale competente in materia di agricoltura, qualora, nell'esercizio della vigilanza di cui al comma 3, rilevi la perdita totale o parziale dei requisiti aggiuntivi di cui all'allegato B al presente regolamento, diffida il CAA a provvedere entro e non oltre il termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, è fatto divieto al CAA di proseguire l'attività di cui al presente regolamento; di tale divieto è data tempestiva informazione alle amministrazioni competenti per ciascun procedimento di cui all'allegato A al presente regolamento.

5. Ferme restando le responsabilità amministrative, civili e penali in capo ai CAA nello svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, la procedura prevista al comma 4 è attivata, altresì, in caso di gravi e ripetute violazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Le amministrazioni di cui all'art. 7, qualora, sulla base delle rispettive competenze e nell'ambito della propria attività di controllo, rilevino gravi e ripetute violazioni di legge, ne danno immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

Art. 9.

Attività in regime convenzionale

1. Le convenzioni stipulate tra i CAA e la Regione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 27 marzo 2008 restano efficaci, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Qualora talune attività svolte dai CAA a norma del presente regolamento si sovrappongano a quelle effettuate, in regime convenzionale ai sensi del comma 1, per tali attività non è dovuto alcun corrispettivo da parte della Regione.

Art. 10.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il Piano annuale di cui all'art. 2, comma 1, è approvato entro il 31 marzo 2014.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta oneri per la finanza regionale.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 3 dicembre 2013

ZINGARETTI

(Omissis).

14R00100



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 55.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 127 speciale del 27 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO EUROPEO

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi Comunitari), e successive modifiche ed integrazioni, con la presente legge dispone l'attuazione dei seguenti atti europei:

a) direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

b) direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

2. La presente legge dà attuazione, altresì, al principio della tutela della concorrenza ed assicura il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

TITOLO II

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/128/CE

Art. 2.

Finalità

1. La Regione, con la presente legge, attua, nell'ambito della propria competenza legislativa, le disposizioni del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione

della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), al fine di:

a) ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;

b) promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici.

Art. 3.

Relazione sull'attuazione delle misure previste dal decreto legislativo n. 150/2012

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 150/2012, la Giunta regionale, su proposta della Direzione competente in materia di agricoltura, approva entro il 30 novembre 2016 e, successivamente, ogni trenta mesi, la relazione sulle azioni svolte e sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di cui al predetto decreto legislativo.

2. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura acquisisce dall'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente di cui alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente) e dalle Direzioni regionali competenti in materia di ambiente e di salute, i dati e gli elementi utili alla predisposizione della relazione di cui al comma 1.

Art. 4.

Certificati di abilitazione


1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2012, sono individuate nelle Aziende Sanitarie Locali (ASL) le strutture preposte all'espletamento dell'esame volto al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali e i distributori dei prodotti fitosanitari.

2. Per assicurare procedure omogenee per l'attività di formazione e aggiornamento, nonché per il rilascio delle abilitazioni alla vendita e all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, la Giunta regionale definisce i contenuti e i requisiti del sistema formativo, su proposta della Direzione competente in materia di salute, sentita quella competente in materia di agricoltura, sulla base delle indicazioni e dei requisiti definiti dal Piano d'Azione Nazionale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 150/2012.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale definisce le modalità per la qualificazione e i contenuti della formazione per i consulenti di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 150/2012.

4. Per l'espletamento degli esami di cui al comma 1 sono costituite, presso le ASL, Commissioni esaminatrici composte da esperti delle Direzioni regionali competenti in materia di salute e di agricoltura, nonché da sanitari delle ASL.

5. I corsi di formazione propedeutici all'espletamento degli esami di cui al comma 1 sono organizzati dalle ASL o da organismi accreditati presso la Direzione competente in materia di salute, secondo le norme vigenti; sono



riconosciuti validi anche i corsi svolti con supporti multimediali e con le modalità della Formazione a distanza (FAD), fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 ed il previo accertamento del profitto.

6. Per l'espletamento degli esami e per il rilascio delle abilitazioni i richiedenti versano alle ASL territorialmente competenti la quota di concorso alle spese commisurate ai relativi oneri, da stabilire con l'atto di cui al comma 2; il Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 può prevedere interventi per la realizzazione dei corsi. In tal caso la Giunta regionale stabilisce le modalità di fruizione degli stessi.

7. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 150/2012, i certificati di abilitazione alla vendita e all'acquisto di prodotti fitosanitari sono rilasciati dalla ASL competente per territorio; i certificati di abilitazione all'attività di consulente e all'impiego di prodotti fitosanitari sono rilasciati dalla Direzione regionale competente in materia di salute, previo versamento della corrispondente quota stabilita dalla Giunta regionale.

8. Le attività volte al rilascio dei certificati di abilitazione all'attività di consulente sull'impiego dei prodotti fitosanitari sono eseguite nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale sulla base delle misure contenute nel Piano d'Azione Nazionale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 150/2012.

Art. 5.

Prescrizioni per il deposito e la vendita di prodotti fitosanitari

1. La costruzione e la trasformazione di ambienti per il deposito di prodotti fitosanitari sono subordinate al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di norme igienico-sanitarie, di sicurezza degli ambienti di lavoro e di prevenzione degli incendi.

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2012 e nel rispetto degli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti - n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997):

a) i prodotti fitosanitari e i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali o ambienti che non sono adibiti a deposito o vendita di generi alimentari;

b) i prodotti classificati tossici, molto tossici e nocivi devono essere conservati in depositi o armadi da tenere chiusi a chiave e separati con appositi contrassegni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Art. 6.

Controllo delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

1. I controlli di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 150/2012 sono assicurati dalla Direzione regionale competente in materia di agricoltura, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 25, commi 2 e 3 del medesimo decreto.

2. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 7.

Irrorazione aerea

1. Ai sensi e nei casi di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 150/2012 la Direzione regionale competente in materia di agricoltura può autorizzare l'irrorazione aerea in deroga; in tal caso provvede agli adempimenti previsti dal citato articolo.

Art. 8.

Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile

1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2012, la Giunta regionale approva, entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta della Direzione regionale competente in materia di agricoltura, la relazione sullo stato di attuazione delle misure adottate per la tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile, previste dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 6 del medesimo decreto.

2. Le Direzioni regionali competenti in materia di salute e di ambiente forniscono alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati e gli elementi utili alla predisposizione della relazione di cui al comma 1.

Art. 9.


Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 6 del decreto legislativo n. 150/2012 la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di agricoltura, d'intesa con quella competente in materia di ambiente, può individuare ulteriori aree specifiche, rispetto a quelle di cui al comma 2 del citato articolo, nelle quali applicare divieti o riduzioni d'uso dei prodotti fitosanitari; in tal caso la Direzione regionale competente in materia di agricoltura informa tempestivamente i Ministeri competenti in materia di ambiente, agricoltura e salute.

Art. 10.

Dati di produzione, vendita e utilizzazione

1. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012, la scheda informativa sui dati di vendita dei prodotti fitosanitari è trasmessa annualmente, dalle



persone titolari di imprese commerciali o da società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari, alla Direzione regionale competente in materia di salute e alla ASL competente per territorio, attraverso il Sistema Informativo Veterinario Regione Abruzzo (SIVRA).

2. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012, la Direzione regionale competente in materia di salute comunica, entro il mese di dicembre di ogni anno, al Ministero competente in materia di salute e al Servizio informativo agricolo nazionale del Ministero competente in materia di agricoltura, l'elenco aggiornato dei soggetti autorizzati alla vendita dei prodotti fitosanitari.

Art. 11.

Difesa integrata obbligatoria

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 150/2012, la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di agricoltura, stabilisce criteri e modalità per la messa a disposizione delle informazioni e degli strumenti relativi alla difesa integrata obbligatoria e per la realizzazione dei relativi servizi.

Art. 12.

Difesa integrata volontaria

1. La Regione promuove interventi di difesa integrata volontaria di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 150/2012 attraverso le misure contenute nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.

Art. 13.

Agricoltura biologica

1. La Regione promuove interventi in materia di agricoltura biologica di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 150/2012 attraverso le misure contenute nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.

Art. 14.

Controlli

1. La Regione assicura i controlli di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 150/2012 attraverso le Direzioni regionali competenti in materia di agricoltura, di salute e di ambiente, nonché attraverso le ASL.

2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l'espletamento dei controlli di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 150/2012.

Art. 15.

Sanzioni

1. Le Direzioni regionali competenti in materia di agricoltura e di salute, nonché le ASL territorialmente competenti, irrogano le sanzioni di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 150/2012 in relazione alle fattispecie in

esso contemplate e nel rispetto del riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni, ferma restando la competenza dei soggetti ai quali sono attribuiti i poteri di accertamento, contestazione di illeciti amministrativi e di irrogazione di sanzioni in base alle leggi vigenti.

2. Le Direzioni regionali di cui al comma 1 assicurano la riscossione delle sanzioni di propria competenza che confluiscono nel capitolo 03.05.001 - 35016 denominato «Entrate derivanti da sanzioni amministrative relative a violazioni di norme comunitarie, statali e regionali, nel comparto agricoltura.».

3. Le ASL, che curano la riscossione delle sanzioni di propria competenza, utilizzano i relativi introiti per il potenziamento e l'ottimizzazione dei controlli di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 150/2012.

4. Limitatamente all'irrogazione delle sanzioni da parte delle Direzioni regionali di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce le modalità per l'attuazione del presente articolo.

5. Per le violazioni amministrative di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO III


ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/60/CE

Art. 16.

Gestione del rischio di alluvione

1. La Regione, per quanto di competenza provvede, attraverso la Direzione competente in materia di lavori pubblici e protezione civile, agli adempimenti di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque).

2. Per gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 49/2010 ed in particolare per la predisposizione della parte del Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art. 7, comma 3, lettera b) del medesimo decreto legislativo, le Autorità di bacino di cui alla legge regionale 24 agosto 2001, n. 43 (Istituzione dell'autorità di bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro), alla legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), alla legge regionale 16 settembre 1998, n. 78 (Istituzione dell'autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno, e Minori, Saccione e Fortore) e alla legge regionale 16 luglio 1997, n. 59 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino del Tronto), nonché l'Autorità di bacino naziona-



le del fiume Tevere e l'Autorità di bacino nazionale dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno, per le parti del territorio regionale ricadenti nei predetti bacini, e l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente di cui alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente) mettono a disposizione della Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici e protezione civile i dati, le informazioni e quanto necessario a consentire l'attuazione del decreto legislativo n. 49/2010, provvedendo, su incarico della Direzione competente, anche a svolgere specifiche funzioni.

3. Le attività di cui all'art. 3, commi 5 e 6 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) sono assegnate alla competenza della Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici e protezione civile.

4. Le attività previste dai commi 1, 2 e 3 sono svolte nel rispetto degli indirizzi operativi formulati dal Ministero competente in materia di tutela ambientale.

TITOLO IV

ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TFUE

Capo I

PROGRAMMI REGIONALI SULLA SUSSIDIARIETÀ

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 213 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15

1. L'art. 213 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)) è sostituito dal seguente:

«Art. 213.

Interventi relativi al principio di sussidiarietà

1. Ai sensi dell'art. 118, comma quarto della Costituzione, la Regione promuove il principio di sussidiarietà orizzontale anche attraverso interventi che favoriscono il mercato del lavoro e che sono volti a sostenere la centralità della persona e l'accrescimento del benessere sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, per il tramite della Direzione e del Servizio competenti in materia di riforme istituzionali, provvede a organizzare giornate di studio, destinate ai componenti degli organi di indirizzo-politico, ai dirigenti ed ai funzionari della Regione e degli enti locali, per la diffusione della conoscenza di strumenti e modelli di applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

3. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 2, la Giunta regionale, su proposta della Direzione e del

Servizio competenti in materia di riforme istituzionali, approva annualmente un programma regionale sulla sussidiarietà orizzontale che può prevedere, per la sua attuazione, il ricorso, nel rispetto delle disposizioni europee e statali in materia di affidamenti di servizi e forniture, a soggetti esterni all'amministrazione regionale, in possesso di consolidata esperienza in materia.»

Capo II

INTERVENTI DI RECUPERO E RIUTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE NON PREGIATE

Art. 18.

Interventi per il recupero ed il riutilizzo delle risorse idriche non pregiate per usi irrigui e altri usi compatibili

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 141, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e ferme restando le competenze spettanti ai Consorzi di bonifica ai sensi della legislazione vigente, la Regione individua nei Consorzi di Bonifica, di cui alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti attuatori degli interventi previsti nell'obiettivo operativo IV.1.1.b recante «Interventi per il recupero e riutilizzo delle risorse idriche non pregiate per usi compatibili in ambito irriguo e civile» previsto nel Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013.

2. Nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, i Consorzi di Bonifica sono obbligati, per un periodo di dieci anni dalla data di collaudo delle opere realizzate, a reinvestire gli eventuali proventi netti derivanti dalla gestione delle opere relative agli interventi di cui al comma 1, nelle seguenti attività di pubblico interesse:


a) realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica;

b) realizzazione di opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino ambientale nonché per la protezione da calamità naturali mediante forestazione ed interventi di manutenzione idraulica;

c) realizzazione di attività funzionali alla difesa e alla manutenzione del territorio.

3. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i Consorzi di Bonifica, compatibilmente con le proprie disposizioni statutarie in materia di bilancio, devono adottare un regime di contabilità separata per la gestione delle opere relative agli interventi di cui al comma 1.

4. I Consorzi di bonifica trasmettono annualmente alla Direzione regionale competente in materia di politiche agricole un resoconto analitico e finanziario delle attività realizzate con i proventi di cui al comma 2.



Capo III

INTERVENTI CULTURALI IN MATERIA DI EDITORIA

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1998, n. 138

1. Il titolo della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138 (Interventi di sostegno dell'editoria abruzzese e provvidenze per un progetto culturale di informazione nelle scuole secondarie di secondo grado) è sostituito dal seguente: «Interventi di sostegno dell'editoria».

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138

1. L'art. 1 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

Finalità

1. Al fine di promuovere l'informazione su aspetti peculiari della storia, della letteratura, dell'arte, delle tradizioni popolari, della natura e dell'ambiente fisico e socio-economico dell'Abruzzo e concorrere allo sviluppo dell'editoria, la Regione sostiene i seguenti interventi:

a) realizzazione, da parte di case editrici, di progetti editoriali, espressione dell'identità culturale, sociale, economica, naturalistica e ambientale dell'Abruzzo, o afferenti a ricerca ed informazione;

b) presentazione di produzioni editoriali abruzzesi o di importanti pubblicazioni riguardanti l'Abruzzo, in rassegne nazionali e internazionali di promozione settoriale;

c) potenziamento, presso biblioteche e istituzioni culturali del territorio regionale, della dotazione di pubblicazioni riguardanti l'Abruzzo.».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138

1. L'art. 2 della legge regionale n. 138/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi previsti dalla presente legge le case editrici che operano sul territorio regionale e che sono regolarmente iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio.».

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138

1. L'art. 3 della legge regionale n. 138/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Commissione tecnica

1. La proposta di Programma di cui all'art. 4 è predisposta da una Commissione tecnica.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta dal dirigente del Servizio competente in materia di cultura e da due funzionari esperti del medesimo Servizio; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di categoria C del medesimo Servizio.

3. La Commissione è nominata con atto del dirigente del Servizio competente in materia di cultura.

4. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.».

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138

1. L'art. 4 della legge regionale n. 138/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Programmazione annuale degli interventi

1. La Giunta regionale approva il Programma annuale degli interventi, previo parere della Commissione consiliare competente per materia; se la Commissione consiliare non esprime parere entro venti giorni dall'assegnazione, il parere s'intende come favorevole.».

Art. 24.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138


1. L'art. 5 della legge regionale n. 138/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

Sostegno di progetti editoriali

1. Gli investimenti finanziari della Regione in progetti editoriali, che confluiscono nel Programma annuale di cui all'art. 4, sono rivolti alle iniziative delle case editrici di cui all'art. 2.

2. Sulla base del Programma annuale approvato dalla Giunta regionale, il Servizio competente in materia di cultura emana avviso pubblico annuale con cui sono stabiliti criteri e modalità per la concessione dei contributi.».



Art. 25.

*Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale
25 novembre 1998, n. 138*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 138/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

*Partecipazione della Regione a rassegne editoriali,
nazionali e internazionali*

1. La Commissione di cui all'art. 3 elabora la proposta relativa alla partecipazione della Regione, con propria struttura espositiva, a manifestazioni particolarmente significative nell'ambito della promozione settoriale, a livello nazionale o internazionale, quantificando l'entità della spesa a carico del bilancio regionale.

2. La proposta di cui al comma 1 è inserita nel Programma di cui all'art. 4.»

Art. 26.

*Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale
25 novembre 1998, n. 138*

1. L'art. 8 della legge regionale n. 138/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

*Potenziamento presso biblioteche e istituzioni culturali
della Regione, della dotazione di pubblicazioni*

1. La Commissione di cui all'art. 3 elabora la proposta relativa al potenziamento, presso biblioteche e istituzioni culturali della Regione, del patrimonio di opere librerie e documentarie, relative ad argomenti riguardanti l'Abruzzo, anche in formato elettronico.

2. La proposta di cui al comma 1 è inserita nel Programma di cui all'art. 4.

3. La distribuzione delle pubblicazioni ai soggetti assegnatari è effettuata dalle Case editrici.»

Art. 27.

*Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale
25 novembre 1998, n. 138*

1. L'art. 10 della legge regionale n. 138/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

Divieto di cumulo

1. I contributi previsti dal Titolo I non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali, nazionali ed europee di intervento nel settore della cultura.»

Art. 28.

*Integrazione alla legge regionale 25 novembre 1998,
n. 138*

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 138/1998 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

Normativa europea sugli aiuti di Stato

1. I contributi di cui all'art. 5 sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato d'importanza minore.

2. Se la concessione dei contributi di cui al comma 1 non rientra nella fattispecie degli aiuti di Stato d'importanza minore, la Giunta regionale istituisce regimi di aiuto nel rispetto della normativa europea di riferimento e dell'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) e successive modifiche ed integrazioni.»

*Capo IV*INTERVENTI CULTURALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ
CINEMATOGRAFICHE, AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI

Art. 29.

*Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 3 novembre
1999, n. 98*

1. L'art. 1 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98 (Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali) è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

Finalità


1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e conformemente ai principi contenuti nello Statuto regionale, riconosce alle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali una funzione fondamentale per il processo di crescita sociale e culturale della società e ne favorisce la diffusione e la fruizione sul territorio, ferme restando le competenze riservate allo Stato.»

Art. 30.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale 3 novembre
1999, n. 98*

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 98/1999 sono sostituite dalle seguenti:

«a) favorisce la realizzazione delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali di interesse regionale a cura dei soggetti che operano sul territorio secondo criteri di professionalità;



b) promuove la presenza sul territorio di attività di educazione all'immagine nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, valorizzando l'innovazione e la qualità progettuale, in collaborazione anche con le strutture formative e culturali del territorio nonché con le Università;».

Art. 31.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98

1. L'art. 3 della legge regionale n. 98/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Programmazione degli interventi

1. La Regione Abruzzo, in coerenza con il programma triennale di cui all'art. 4 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale) e nei limiti delle leggi di bilancio, individua su base annuale le somme da erogare ai soggetti istituzionali, associativi e formativi che possiedono i requisiti indicati nell'avviso pubblico di cui al comma 2 e che dimostrano una crescita costante dell'attività produttiva nel campo delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali con conseguente incremento delle unità lavorative.

2. Per lo sviluppo delle attività legate alla cultura cinematografica, audiovisiva e multimediale, il Servizio regionale competente in materia di cultura concede contributi ai soggetti di cui al comma 1, previa emanazione di avviso pubblico, nel rispetto di criteri e modalità stabiliti annualmente dalla Giunta regionale con atto di indirizzo.».

Art. 32.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98

1. L'art. 4 della legge regionale n. 98/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Attività continuative e non

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'art. 2, riconosce come attività continuativa di rilievo regionale quella svolta in modo costante dai soggetti che operano sul territorio regionale e nei seguenti settori:

- a) promozione della cultura cinematografica;
- b) produzione di festival e rassegne;
- c) acquisizione, conservazione e diffusione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

2. Sono attività non continuative quelle svolte nei seguenti settori:

- a) produzione di film ed audiovisivi nonché attività di servizi ed editoriali ad essa legate;

b) eventi e didattica nel campo cinematografico, audiovisivo e multimediale.

3. Il Servizio regionale competente in materia di cultura concede i contributi di cui al presente articolo nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti con l'avviso di cui all'art. 3.

4. I beneficiari dei contributi relativi alla produzione di film ed audiovisivi rilasciano alla Mediateca regionale di cui all'art. 8 almeno tre copie delle produzioni realizzate.».

Art. 33.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98

1. L'art. 8 della legge regionale n. 98/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

Mediateca regionale

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui alle lettere b) e d), del comma 1, dell'art. 2, promuove l'acquisizione e la conservazione presso la Mediateca regionale di materiale cinematografico, audiovisivo e multimediale, per fini conoscitivi, educativi, di documentazione, distributivi ed espositivi.

2. La Mediateca regionale, con sede presso l'Agenzia per la Promozione Culturale di Lanciano, cura i servizi mediatecari e le attività culturali incentrate sulla multimedialità.

3. Il Servizio regionale competente in materia di cultura provvede annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare sul capitolo di spesa 10.02.009 - 62423 "Disciplina Regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali" al finanziamento diretto della Mediateca regionale per realizzare le attività di competenza e per potenziarne le dotazioni di attrezzature e supporti.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può avvalersi delle mediateche aperte al pubblico di altre strutture pubbliche e private a carattere stabile, operanti nel settore, previa stipula di convenzioni annuali per concordare tempi e modalità di erogazione dei servizi mediatecari, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio.».

Art. 34.


Integrazione alla legge regionale 3 novembre 1999, n. 98

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 98/1999 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

Normativa in materia di aiuti di Stato

1. I contributi di cui all'art. 4 sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato d'importanza minore.



2. Se la concessione dei contributi non rientra nella fattispecie di cui al comma 1, la Giunta regionale istituisce regimi di aiuto nel rispetto della normativa europea di riferimento e dell'art. 7 della legge regionale n. 22/2009 e successive modifiche ed integrazioni.».

Capo V

REGISTRO REGIONALE DE MINIMIS

Art. 35.

Istituzione del Registro regionale de minimis

1. Nelle more dell'implementazione del registro nazionale e per il monitoraggio delle misure di aiuto di importanza minore (di seguito aiuti in de minimis), concesse in esenzione da notifica ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del TFUE, nonché per agevolare le verifiche di cui agli obblighi di controllo attribuiti agli Stati membri ai sensi del vigente regolamento europeo per la concessione di tale categoria di aiuti di Stato, è istituito, presso la Direzione regionale competente in materia di Affari della Presidenza della Giunta regionale, in collaborazione con la Struttura Speciale di Supporto Sistema informativo regionale, un sistema interno di raccolta, trasmissione, trattamento e gestione delle informazioni riguardanti gli aiuti in de minimis (di seguito Registro regionale de minimis), ad esclusione di quelli relativi ai settori della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

2. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 36.

Modalità di trattamento dei dati e delle informazioni

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, nel rispetto della vigente normativa, le modalità per la raccolta, la trasmissione, il trattamento e la gestione delle informazioni contenute nel Registro regionale de minimis.

2. Le direzioni regionali della Giunta regionale e del Consiglio regionale, che concedono misure d'aiuto, e gli enti, compresi gli organismi intermedi, che gestiscono per conto della Regione aiuti in de minimis, sono tenuti a raccogliere e a inserire nel Registro regionale de minimis le informazioni riguardanti le agevolazioni concesse, nel rispetto delle modalità di cui al comma 1.

3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 37.

Ambito d'applicazione

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di infor-

mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), le direzioni regionali e gli enti di cui al comma 2 dell'art. 36 inseriscono, in particolare, nel Registro regionale de minimis i dati riguardanti:

a) le agevolazioni concesse ai sensi del vigente regolamento europeo sugli aiuti in de minimis;

b) i soggetti giuridici, pubblici o privati, beneficiari di aiuti in de minimis, che esercitano un'attività economica secondo le definizioni contenute nella normativa e nella giurisprudenza europea;

c) le agevolazioni de minimis concesse in attuazione di programmi operativi, di leggi regionali, di regolamenti, di atti amministrativi generali e di provvedimenti amministrativi di competenza dirigenziale.

2. Nel rispetto del vigente regolamento europeo, i provvedimenti amministrativi di concessione di aiuti in de minimis recano esplicito riferimento al relativo regolamento e alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea.

3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.

Capo VI

AEROPORTO D'ABRUZZO

Art. 38.

Promozione e pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo

1. Nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) la Regione promuove interventi di valorizzazione del territorio attraverso un Programma di promozione e pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo (di seguito Programma).

2. Il Programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di turismo, che lo elabora di concerto con la Direzione regionale competente in materia di Trasporti, sulla base di un progetto presentato dalla Società di gestione dei servizi aeroportuali a prevalente capitale pubblico Saga S.p.a. (di seguito Saga).


3. Per il finanziamento del Programma, pari ad € 5.573.000,00 per l'anno 2013, si fa fronte con le risorse stanziare nel Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sulla UPB 06.02.004 Capitolo di spesa 242422.

4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 3 al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) UPB 02.02.008 Capitolo di spesa 12352, in diminuzione di € 5.573.000,00;

b) UPB 06.02.004 Capitolo di spesa 242422, in aumento di € 5.573.000,00.

5. Per le annualità successive al 2013 gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono deter-



minati con legge di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

6. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) dal rappresentante legale della società Saga attestante:

1) la realizzazione delle azioni contenute in conformità al Programma approvato dalla Giunta regionale;

2) il rendiconto analitico delle spese sostenute nonché la regolarità, corrispondenza e completezza dei documenti giustificativi delle spese con i costi sostenuti e dichiarati;

3) l'impegno a tenere a disposizione, esibire e trasmettere dietro richiesta da parte della Direzione competente tutti gli originali dei documenti di spesa e ogni altro documento utile all'accertamento e al controllo delle dichiarazioni sostitutive inerenti l'attuazione del Programma;

b) dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della Saga ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui si attesta che la Saga non ha ricevuto altri finanziamenti europei, nazionali o regionali per gli interventi indicati nel progetto di cui al comma 2;

c) certificazione contabile di cui alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 (Certificazione di regolarità contabile per gli enti beneficiari di contributi regionali);

d) relazione finale contenente la descrizione delle azioni realizzate, il materiale prodotto e le campagne pubblicitarie effettuate.

7. Il contributo è erogato in due rate:

a) la prima, a titolo di anticipazione, previa richiesta da parte della Saga e nei limiti della misura massima del 50% del suo ammontare, a seguito dell'approvazione del Programma di cui ai commi 1 e 2;

b) la seconda, a saldo, su richiesta della Saga, corredata della documentazione di cui al comma 4 e di dettagliata relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Saga, che illustra lo stato di attuazione del Programma, i risultati attesi e quelli conseguiti.

8. In caso di mancata attuazione del Programma, la Saga restituisce alla Regione la rata del contributo ricevuto a titolo di anticipazione; in caso di parziale attuazione del Programma, il contributo da erogare a saldo è proporzionalmente ridotto.

9. In sede di liquidazione a saldo del contributo, sono ammesse variazioni delle singole voci di spesa indicate nel Programma, fino al limite massimo del 20%, fermo rimanendo l'ammontare complessivo finanziato.

10. La Regione revoca il contributo in caso di non veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione prodotta o di accertamento di gravi irregolarità nell'attuazione del Programma.

Art. 39.

Disposizioni transitorie

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi contenuti nel Programma di cui all'art. 2 della legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo), confluiscono nel Programma di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 38 ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale, che ne valuta l'idoneità rispetto a quanto disposto dal medesimo art. 38.

Capo VII

DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DIRETTA DI EVENTI E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 40.

Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi

1. Il presente articolo disciplina l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi per la realizzazione di eventi, senza scopo di lucro, di carattere umanitario, culturale, sportivo, artistico, scientifico e sociale, attinenti allo svolgimento delle funzioni regionali e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dalla normativa statale di riferimento.

2. Possono essere finanziati eventi realizzati anche al di fuori del territorio regionale, purché attinenti alle funzioni regionali.

3. Nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approvano annualmente i rispettivi programmi relativi all'organizzazione diretta di eventi, nel limite delle risorse di cui ai commi 13 e 14.

4. L'organizzazione diretta degli eventi di cui ai commi 1 e 2 può essere realizzata anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati senza scopo di lucro, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 11.


5. I Servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, curano l'organizzazione diretta degli eventi nel rispetto della normativa statale in materia di appalti.

6. I Servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, concedono i contributi per la realizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, secondo i criteri e con le modalità previste dal regolamento di attuazione, di cui al comma 11, e tenuto conto di quanto previsto dal comma 10.

7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi ad enti pubblici e privati, università o istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non e comitati di cui all'art. 39 del codice civile, cooperative sociali e cooperative iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

8. I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro.

9. Il regolamento di cui al comma 11 disciplina la concessione di contributi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato d'importanza minore.



10. Se la concessione dei contributi non rientra nella fattispecie di cui al comma 9, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale istituiscono i regimi di aiuto nel rispetto della normativa europea di riferimento e dell'art. 7 della legge regionale n. 22/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Per l'attuazione del presente articolo il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il regolamento che stabilisce criteri e modalità per l'organizzazione diretta degli eventi e la concessione dei contributi.

12. Il regolamento, in particolare, disciplina:

- a) modalità di organizzazione diretta degli eventi;
- b) eventi ammissibili e casi di esclusione;
- c) requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione delle proposte di eventi;
- d) modalità, termini e condizioni per la presentazione delle proposte di eventi;
- e) istruttoria delle proposte di eventi, formazione delle graduatorie dei beneficiari dei contributi e termini massimi per la conclusione dei rispettivi procedimenti;
- f) rendicontazione delle spese sostenute ai fini della liquidazione dei contributi concessi;
- g) casi di decadenza dal contributo concesso, e revoca del provvedimento di concessione del contributo;
- h) controlli;
- i) trasparenza e accesso ai provvedimenti relativi alla concessione dei contributi;
- j) ogni ulteriore aspetto utile all'attuazione del presente articolo.

13. Con riferimento al Consiglio regionale:

- a) per l'annualità 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
- b) per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento dell'U.P.B. 01.01.10, del bilancio di previsione del Consiglio regionale, annualmente determinato ed iscritto ai sensi dell'art. 20, comma 2 dello Statuto della Regione Abruzzo e dell'art. 3, comma 3 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione).

14. Con riferimento alla Giunta regionale:

- a) per l'annualità 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5;
- b) per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001 - 11430 denominato «Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti all'area della Presidenza della Giunta regionale» e UPB 10.01.004 - 61430 denominato «Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura», annualmente determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi della legge regionale di contabilità 25 marzo 2002, n. 3;

c) per l'annualità 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 6, 7, 8;

d) per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001 - 11620 denominato «Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti all'area della Giunta regionale» e UPB 10.01.004 - 61620 denominato «Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura», annualmente determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi della legge regionale di contabilità 25 marzo 2002, n. 3.

15. Sono o restano abrogate con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 30 novembre 1973, n. 43 (Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni);
- b) art. 7 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005));
- c) art. 5, comma 3, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003)).

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 41.

Disposizioni transitorie


1. Per i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento di avvio dei relativi procedimenti.

Art. 42.

Norme finanziarie

1. Il comma 6, dell'art. 4, l'art. 12 e l'art. 13 contengono disposizioni di natura programmatica nell'ambito delle politiche agricole e non comportano oneri a carico del bilancio regionale; la Giunta regionale adotta programmi di spesa riguardanti gli interventi di cui al comma 6 dell'art. 4 e agli articoli 12 e 13 a valere sulle risorse, da iscriverne nel Bilancio regionale, relative al Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

2. Per l'annualità 2013 non si dà attuazione all'art. 17; per gli esercizi successivi gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 17 trovano copertura negli stanziamenti che saranno determinati ed iscritti con legge di bilancio nel capitolo di spesa 14.02.001-122339 denominato: «Progetto scuola di sussidiarietà».



3. L'art. 18 contiene disposizioni di natura programmatica nell'ambito delle politiche agricole e non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale; la Giunta regionale adotta programmi di spesa riguardanti gli interventi di cui all'art. 18 a valere sulle risorse relative alla programmazione nazionale per lo sviluppo territoriale iscritte al capitolo di spesa 07.02.14 - 102500 denominato «Risorse PAR FAS 2007-2013: Spese per la realizzazione di interventi per il recupero e riutilizzo delle risorse idriche non pregiate» inerenti l'obiettivo operativo IV.1.1.b di cui al comma 3 dell'art. 18.

4. Le altre disposizioni contenute nella presente legge non devono comportare maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 43.

Abrogazioni

1. La lettera *c*), del comma 1, dell'art. 5 e l'art. 14 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) sono abrogati.

2. Gli articoli 7, 9, 11 e 14 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138 (Interventi di sostegno dell'editoria abruzzese e provvidenze per un progetto culturale di informazioni nelle scuole secondarie di secondo grado) sono abrogati.

3. Gli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98 (Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali) sono abrogati.

4. La legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo) è abrogata.

Art. 44.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 dicembre 2013

CHIODI

(*Omissis*).

14R00074

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 56.

Razionalizzazione delle spese per il personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 127 del 27 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Razionalizzazione delle spese per il personale

1. A decorrere dall'anno 2013, la Giunta ed il Consiglio regionale incrementano stabilmente il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale per un importo pari allo 0,2 per cento del monte salari annuo della stessa dirigenza, di cui all'art. 15, comma 1, lettera *i*) del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali dell'1° aprile 1999, moltiplicato per il numero dei posti ridotti. L'importo di tale incremento deve corrispondere a quello relativo alla riduzione del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza.

2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 e in conseguenza di processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, la Giunta regionale ed il Consiglio regionale possono procedere alla riduzione stabile del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. L'importo della relativa riduzione può incrementare stabilmente il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente.


3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti dipendenti dalla Regione.

Art. 2.

Attuazione dei commi 4 e 5 dell'art. 16 del decreto-legge n. 98/2011

1. La Giunta ed il Consiglio regionale adottano entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, ai sensi ed in attuazione del comma 4, dell'art. 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. In attuazione del comma 5, dell'art. 16 del decreto-legge n. 98/2011, in relazione ai processi di cui al comma 1, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla



normativa vigente, dagli articoli 12 e 16 del decreto-legge n. 98/2011 ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. I piani adottati ai sensi del comma 1 sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Le disposizioni della presente legge non comportano aggravio di spesa per il bilancio regionale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 dicembre 2013

CHIODI


(*Omissis*).

14R00075

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUG-010) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it


avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 0 3 0 8 *

€ 3,00

